Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 settembre 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **478**.

Approvazione del regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 giugno 1978, n. 233;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regolamento 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 38

REGOLAMENTO

Art. 1.

Le forniture, i lavori, le provviste, i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato, per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione statale, sono i seguenti:

acquisto di mobili ed arredi, macchine, apparecchiature, strumenti tecnici, automobili; acquisto di oggetti di cancelleria, di uniformi per il personale subalterno, di materiali elettrici e telefonici;

riparazione, manutenzione, adattamento di mobili ed arredi, macchine e apparecchiature varie; spese per il funzionamento dei laboratori di falegnameria e del laboratorio chimico;

noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici e radiotelegrafici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto di carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori, spese per autorimesse e per noleggi;

pulizia, derattizzazione, disinfestazione e acquisto dei materiali occorrenti;

riscaldamento di locali e provviste di combustibile;

spese per trasporti, spedizioni e noli; spese per imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali;

affitto di locali a breve termine, con attrezzatura di funzionamento, per l'organizzazione di corsi di addestramento tecnico del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze e convegni nell'interesse dei servizi;

partecipazione a convegni, congressi, conferenze, nell'interesse dei servizi istituzionali;

divulgazione dei bandi di gara a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;

acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

lavori di traduzione, da liquidare su presentazione di fattura, nonché, eccezionalmente, lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura da affidare ad imprese commerciali, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente;

lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto.

L'esecuzione delle forniture, dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma precedente è disposta dai dirigenti nel limite massimo di valore di lire 150 milioni e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive variazioni.

Art. 2.

Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo:

le forniture, i lavori, le provviste, i servizi che, a seguito di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, si ritenga di proseguire per assicurarne l'esecuzione entro i termini previsti nei contratti disciolti;

i lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa fornitrice non vi abbia provveduto entro i termini indicati per eseguire tali lavori.

Art. 3.

E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

Art. 4.

Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale dipendente impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso dell'amministrazione.

Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona od impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000, oltre IVA.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture, i lavori, i servizi, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese.

Art. 5.

L'ordinazione delle forniture, dei lavori e dei servizi deve essere effettuata con lettera o altro atto del Provveditorato generale, e deve contenere le condizioni di esecuzione delle forniture, dei lavori, dei servizi, i prezzi, le modalità di pagamento, la penale per ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per il Provveditorato generale dello Stato, di provvedere all'esecuzione delle forniture, dei lavori o dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore, e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza dello stesso.

Con la lettera o con l'altro atto di cui sopra dovrà inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo della ordinazione delle forniture dei lavori o dei servizi, anche ai fini dell'applicazione delle penali e della esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

Art. 6.

I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all'art. 1 debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 5.000.000, oltre IVA.

I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone od imprese preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 1.

I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 7.

Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia delle forniture, dei lavori, delle provviste e dei servizi, il Provveditorato generale, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in economia di tutto o di parte della fornitura, lavoro o servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Inoltre, in ogni caso, si applicano le penali stabilite nella lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale.

I collaudi sono di competenza del Provveditorato generale dello Stato che li effettua direttamente o per delega.

Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi un milione di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.

E' ammesso il collaudo parziale delle forniture, dei lavori e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture, dei lavori o dei servizi.

Art. 9.

Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi da pagarsi mediante ordinativi diretti, di cui al successivo art. 10, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio committente.

I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.

Art. 10.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede di regola con ordinativi diretti.

E' tuttavia consentito, ove ragioni di opportunità lo richiedano, che il pagamento possa essere eseguito sui fondi accreditati al consegnatario cassiere.

Art. 11.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 1985.

Nuovo regolamento concernente le modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 7, settimo ed ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul « Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980 e concernente le « Nuove modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per l'accesso di impiegati alle qualifiche funzionali delle amministrazioni dello Stato, nonché modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1983 e concernente alcune modificazioni al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980;

Considerata l'opportunità di ridisciplinare le modalità di ammissione ai corsi e di organizzazione e di svolgimento degli stessi;

Considerata l'opportunità di riprodurre in un unico testo, per migliorare leggibilità e chiarezza, tutta la normativa concernente i corsi di reclutamento in questione compresa quella di cui ai sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 e 25 febbraio 1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8, foglio n. 242, con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state delegate le funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

La normativa relativa ai corsi di reclutamento, già prevista con gli articoli 1, 2 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con gli articoli da 3 a 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 e con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980 e 25 febbraio 1983 è sostituita dai seguenti articoli:

Art. 1.

Corsi per il reclutamento

Ferme restando tutte le altre attribuzioni, la Scuola superiore della pubblica amministrazione organizza e tiene, con le modalità di cui ai successivi articoli, corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati ai fini dell'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il reclutamento, non appena definiti i profili professionali ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o di disposizioni analoghe previste per amministrazioni specifiche, sarà effettuato per l'accesso a gruppi di profili professionali ascritti alla settima ed all'ottava qualifica funzionale.

Ai corsi suddetti si è ammessi mediante pubblici concorsi, distinti per qualifica funzionale, per titoli ed esami (una prova scritta ed un colloquio).

Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare i cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti previsti da cascun bando di concorso, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) possesso di uno dei diplomi di laurea connessi alla qualifica funzionale, o al profilo professionale, come definito al successivo art. 3, secondo comma, e che non abbiano superato i limiti di età consentiti per l'ammissione ai concorsi pubblici;

b) iscrizione all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui al precedente punto *a*), in regola con gli esami, di età non superiore agli anni 24 e che siano in possesso degli altri requisiti di ammissibilità definiti ai sensi del successivo art. 3, secondo comma. Ove il corso di laurea abbia durata quinquennale o sessennale il limite di età è, rispettivamente, elevato a venticinque o ventisei anni.

Possono altresì partecipare ai concorsi di cui al precedente terzo comma gli impiegati civili dello Stato appartenenti a qualifiche funzionali inferiori a quella cui si riferisce il corso, purché posseggano, indipendentemente dall'età, i requisiti di studio di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), oppure si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Tra i predetti dipendenti è compreso anche il personale indicato nell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 2.

Determinazione dei posti da mettere a concorso

I posti da mettere a concorso sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, tenute presenti le vacanze che si prevede si rendano disponibili alla data di conclusione del corso.

Ai corsi può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato di una percentuale non superiore al venti per cento.

Possono essere banditi concorsi distinti per gruppi di amministrazioni o per gruppi di profili professionali sia a livello nazionale che regionale o provinciale, secondo la destinazione indicata, per le proprie esigenze funzionali, dalle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi

I bandi relativi ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono emessi, previa approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentito il comitato didattico della Scuola stessa, con decreto del Ministro per la funzione pubblica da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale scopo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce, con apposita delibera, i punti seguenti:

1) numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui si riferisce il concorso stesso che saranno conferiti, a conclusione del corso, presso ciascuna amministrazione o gruppo di amministrazioni dello Stato; le amministrazioni possono essere a tale scopo raggruppate per attività omogenee;

2) numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneità che possono essere ammessi al corso; tale numero è pari a quello dei posti messi a concorso maggiorabile sino al venti per cento;

3) requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilità al concorso, in connessione con la qualifica funzionale o eventualmente al profilo professionale relativi al concorso stesso;

4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, che può consistere, in tutto o in parte, in quesiti con risposta sintetica, e per l'ammissione al colloquio;

5) criteri per lo svolgimento del colloquio e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta;

6) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della stesura del bando di concorso e delle sue forme di pubblicità.

Art. 4.

Punteggio per il superamento delle prove

Ciascun candidato supera l'esame di concorso se riporta almeno diciotto trentesimi rispettivamente nella prova scritta e nel colloquio.

Art. 5.

Graduatorie

Le graduatorie di ammissione al corso sono compilate dalle commissioni giudicatrici e approvate con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Delle graduatorie viene pubblicato l'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

La commissione esaminatrice dei titoli e delle prove per l'ammissione al corso, la commissione giudicatrice degli esami di metà corso e quella degli esami di fine corso sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composte come segue:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi di qualifica non inferiore a consigliere o equiparata o i direttori generali;

b) da quattro docenti della scuola, proposti dal comitato didattico della scuola stessa.

Il numero dei componenti può essere elevato a nove, con l'aggiunta di altri quattro docenti; in tal caso, fermo restando il presidente, la commissione opera suddivisa in due sottocommissioni.

Almeno metà dei docenti di cui ai commi precedenti devono essere prescelti tra i funzionari della pubblica amministrazione.

Alla commissione stessa possono essere aggregati membri esperti in materie o discipline particolari. Esercita le funzioni di segretario un impiegato dell'ottavo livello, proveniente, fino alla determinazione dei profili professionali, dalla carriera direttiva.

Quando trattasi di corsi organizzati per il reclutamento di impiegati delle carriere tecniche, i membri delle commissioni esaminatrici di cui ai precedenti commi, ad esclusione del presidente e del segretario, potranno essere scelti tra professori universitari e tra funzionari e dirigenti tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Svolgimento dei corsi

I corsi sono tenuti presso le sedi della Scuola o presso le altre sedi eventualmente stabilite dal comitato direttivo.

La durata del corso è stabilita in otto mesi per l'accesso alla settima qualifica e in dieci mesi per l'accesso alla ottava qualifica. Il comitato direttivo della Scuola superiore può prevedere, per particolari amministrazioni o per determinati profili professionali, corsi di durata maggiore o minore.

Agli effetti di quanto previsto nei commi precedenti, il comitato direttivo, su proposta del comitato didattico, delibera le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri di svolgimento delle prove di esami ed ogni altro criterio o modalità occorrenti.

Art. 8.

Primo periodo e prove di metà corso

Ciascun corso è suddiviso in due periodi.

Nel primo periodo, di durata pari, di massima, alla metà della durata complessiva del corso, gli allievi seguono insegnamenti o altre attività didattiche destinati all'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per la comprensione dei fenomeni amministrativi comuni a tutte le amministrazioni dello Stato.

Al termine del primo periodo gli allievi sostengono un esame consistente in due prove scritte relative agli insegnamenti stabiliti dal comitato didattico e in un colloquio che verte su tutte le discipline oggetto del corso.

Sono ammessi al colloquio gli allievi che abbiano riportato una media di almeno ventuno trentesimi nelle due prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse; il colloquio stesso non si intende superato se l'allievo non ottenga la votazione di diciotto trentesimi.

Gli allievi che non superano le prove suddette perdono il diritto a percepire la borsa di studio e comunque sono esclusi dall'ulteriore proseguimento del corso.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti, espressa in trentesimi, della media delle prove scritte e del colloquio.

In base alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo conto della distribuzione dei posti disponibili, gli allievi scelgono l'amministrazione nei cui ruoli intendono conseguire la nomina al termine del corso.

Qualora le amministrazioni interessate ne facciano espressa richiesta, la scelta verrà effettuata tenendo conto anche dei posti, non calcolati al momento del bando, che si renderanno disponibili presso ciascuna amministrazione entro la fine del corso.

Art. 9.
Secondo periodo ed esame di fine corso

Il secondo periodo è articolato secondo indirizzi specializzati ed è dedicato agli insegnamenti specifici nonché a periodi di applicazione presso le amministrazioni prescelte.

L'esame di fine corso consiste in un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento, stabilite dal comitato didattico, nonché nella discussione di una tesi scritta individuale a carattere interdisciplinare, proposta dall'allievo ed approvata dal comitato stesso.

La valutazione del colloquio e della tesi sarà espressa in trentesimi, con un unico voto che, qualora inferiore a diciotto, comporterà la perdita del diritto alla nomina dell'allievo nell'Amministrazione.

Il voto positivo, dal diciotto al trenta, sarà integrato da un coefficiente autonomo aggiuntivo fino a cinque punti definito dal comitato direttivo, sentito il comitato didattico, con riferimento all'impegno globale, compresa l'assiduità, dimostrato durante lo svolgimento del corso e i periodi di applicazione e di ricerca.

In relazione ai risultati dell'esame, vengono formulate graduatorie distinte con riferimento alle amministrazioni prescelte dagli allievi al termine del primo periodo del corso.

Ogni graduatoria è formata in base al punteggio finale conseguito dagli allievi costituito dalla somma del punteggio conseguito nelle prove di metà corso e di quello conseguito al termine del corso; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Della graduatoria, approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica, viene pubblicato l'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.
Nomina nell'amministrazione

L'esito positivo dell'esame di fine corso comporta, nel limite dei posti disponibili, ed in base all'ordine delle graduatorie di merito, la nomina, nei ruoli della amministrazione prescelta, alla qualifica funzionale o al profilo professionale per cui è stato svolto il corso.

Per quanto riguarda gli studenti universitari, la loro nomina è subordinata al conseguimento del diploma di laurea entro l'anno solare dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso della graduatoria, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato, con decorrenza dalla data indicata nel decreto stesso.

Effettuate le nomine dei posti disponibili, le graduatorie di fine corso relative ai restanti idonei, per ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale di ogni singola amministrazione, possono essere utilizzate per coprire vacanze che sopravverranno nella stessa qualifica o profilo. Tale possibilità si esaurisce con l'approvazione della graduatoria del corso successivo relativo alla medesima amministrazione.

In ogni caso, coloro che pur essendosi qualificati idonei nelle graduatorie di fine corso non avessero conseguito la nomina per carenza di posti, o nel caso di studenti universitari, per non aver conseguito il diploma di laurea, possono, a domanda, essere inclusi, con il voto a suo tempo conseguito, nelle graduatorie finali del corso successivo indetto per amministrazioni o per profili professionali corrispondenti a quelli del corso nel quale si è conseguita l'idoneità; tale corrispondenza, se necessario, sarà determinata caso per caso dal comitato didattico che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun corso successivo, stabilirà a quali altre amministrazioni o profili professionali l'idoneità conseguita sia rapportabile.

Art. 11.
Riammissione ai corsi successivi

Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare di leva oppure perchè si trovano nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1024, e successive modifiche ed integrazioni, oppure per altra comprovata causa di forza maggiore, possono chiedere — purché ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 — di essere ammessi al corso successivo, in eccedenza al numero dei posti originariamente stabiliti per il corso stesso.

La riammissione sarà effettuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al primo corso successivo indetto per amministrazioni o per profili professionali corrispondenti a quelli del corso nel quale si è conseguita l'idoneità di ammissione; tale corrispondenza, se necessario, sarà determinata caso per caso dal comitato didattico che, tenendo conto delle caratteristiche del corso successivo, stabilirà a quali altre amministrazioni o profili professionali l'idoneità conseguita sia rapportabile.

Art. 12.
Validità esami sostenuti dagli allievi studenti universitari

Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

A tale scopo la Scuola rilascia, al termine del corso, agli allievi non ancora laureati ed a richiesta delle competenti autorità accademiche, una certificazione indicante:

a) corsi seguiti;

b) il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice;

c) il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento.

Le competenti autorità accademiche possono chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della Scuola.

Art. 13.

Trattamento economico e congedo ordinario durante i corsi per il reclutamento

Agli allievi dei corsi per il reclutamento viene corrisposta una borsa di studio pari al 70 per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella qualifica funzionale per la quale hanno concorso.

La borsa suddetta viene corrisposta agli allievi, per tutta la durata del corso, in rate mensili, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.

Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello Stato.

Agli allievi che siano dipendenti civili dello Stato, ammessi a frequentare il corso ai sensi dell'ultimo comma, del precedente art. 1 compete, per tutta la durata del corso e a carico dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore.

Gli allievi dei corsi hanno diritto ad un periodo di ferie che sarà stabilito all'inizio di ciascun corso con delibera del comitato direttivo, tenendo conto sia della durata del corso, sia delle norme vigenti in materia di congedo ordinario.

Art. 14.

Norme di comportamento

Le norme di comportamento che gli allievi sono tenuti ad osservare sono stabilite con regolamento interno approvato dal comitato direttivo sentito il comitato didattico.

Con lo stesso regolamento sono altresì, determinate le eventuali sanzioni disciplinari e le modalità della loro irrogazione, nonchè i casi in cui il comitato direttivo, su proposta del direttore della Scuola, può dichiarare la decadenza, dalla concessione della borsa di studio, per gli allievi che per reiterate assenze ingiustificate o per persistente scarso profitto si dimostrano non idonei a proseguire il corso.

Art. 15.

Uditori

Con delibera del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, successiva alla formazione della graduatoria delle prove d'esame per l'ammissione al corso e tenendo conto delle disponibilità ricettive delle sedi della scuola stessa, può essere determinato il numero degli allievi da ammettere alla frequenza in qualità di uditori. L'ammissione avviene a domanda da presentarsi entro il termine previsto nella delibera stessa, di cui verrà data notizia con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e seguendo l'ordine di graduatoria.

Gli uditori non hanno diritto alla borsa di studio ed i dipendenti pubblici saranno ammessi alla frequenza dei corsi in qualità di uditori con il consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Con la stessa delibera, di cui al primo comma precedente, sono anche indicate le sedi della Scuola in cui possono essere ammessi allievi uditori.

Gli uditori seguono i corsi e sono ammessi agli esami di metà corso e di fine corso senza diritto ad essere valutati per le graduatorie di metà corso e di fine corso, a meno che non subentrino, in ordine di graduatoria, in un posto resosi eventualmente vacante tra le borse di studio durante il corso stesso.

Gli uditori che superano le prove di metà corso formano, con il loro voto, una graduatoria a parte, in base alla quale scelgono l'amministrazione per l'indirizzo specializzato del secondo periodo del corso; a tale scopo il numero complessivo degli uditori viene opportunamente ripartito tra le varie amministrazioni, con criterio proporzionale ai posti disponibili presso ciascuna di esse.

La frequenza dei corsi in qualità di uditore è valutato quale titolo ai fini di un successivo concorso.

Art. 16.

Personale docente dei corsi per il reclutamento

Nelle more dell'emissione di una nuova normativa concernente la riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, permane valido quanto già previsto per i docenti della scuola stessa con i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 e 20 giugno 1977, n. 701.

Il personale docente è tenuto a partecipare a tutte le riunioni di carattere propedeutico sia per la messa a punto dei programmi, sia per il coordinamento della attività didattica. Per tali riunioni, purché espressamente richieste dalla Scuola stessa, spetta il relativo compenso.

Sia le nomine a docente stabile, sia i conferimenti di incarichi di insegnamento, sono effettuati ogni qualvolta necessario, tenendo conto delle particolari caratteristiche ed esigenze didattiche della Scuola stessa.

La Scuola può provvedere per le sue necessità all'assunzione dei docenti della categoria degli esperti, anche mediante contratti di validità annuale, salvo rinnovo, e con compenso pari al numero delle ore di insegnamento stabilito dal comitato direttivo in relazione alle esigenze didattiche della Scuola stessa.

Ove sia ritenuto opportuno al conferimento di incarichi di insegnamento o di conferenze, ovvero per lo svolgimento di seminari da parte di docenti stranieri, si provvede mediante contratto, deliberato dal comitato direttivo e sottoscritto dal direttore, che preveda gli impegni del docente e la somma complessiva (pari ad un determinato numero di ore di insegnamento) che viene riconosciuta sia per l'attività didattica sia quale forfettario rimborso spese.

Art. 17.

Attrezzature logistiche

Nei limiti in cui le attrezzature e le disponibilità ricettive della Scuola lo consentono, i corsi per il reclutamento si svolgono, in tutto o in parte, con il sistema della residenzialità oppure può essere organizzato presso le sedi dei corsi un servizio di mensa.

Sia per il servizio di residenzialità, sia per la mensa, la Scuola si avvale, di norma, di gestori prescelti, mediante gara, tra coloro che offrendo le necessarie garanzie praticheranno i prezzi più vantaggiosi che saranno direttamente pagati dagli allievi ai gestori.

Per quanto concerne il servizio di mensa i prezzi più vantaggiosi devono intendersi sotto il profilo non soltanto economico ma anche tecnico, diretto ad assicurare comunque che i pasti rispondano a soddisfacenti requisiti dietetico-alimentari.

A tale scopo, e per rendere meno gravoso l'onere a carico dei frequentatori dei corsi, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in sede di proposte per la ripartizione annuale dei fondi del bilancio — ai sensi dell'art. 5 del decreto, del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 — determina l'ammontare di un contributo pro-capite che verrà concesso ai gestori delle mense in rapporto al numero presunto dei frequentatori; l'ammontare del contributo stesso, che sarà indicato nella gara di cui al precedene secondo comma, nonché i criteri generali per l'organizzazione delle mense, saranno approvati con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Il contributo stesso sarà erogato ai gestori con carattere di periodicità sulla base del numero di effettive presenze verificatesi alle mense nel periodo precedente.

La Scuola può mettere a disposizione dei gestori i locali e le attrezzature occorrenti per le mense. In tal caso le somme che corrisponderebbero all'uso dei locali e delle attrezzature concesse dovranno essere considerate in sede di determinazione dei prezzi di cui al secondo comma.

Per i materiali e le attrezzature messi a disposizione, i gestori sono tenuti a rispondere secondo le norme previste per i consegnatari.

Nell'ambito delle attività complementari ai corsi, la scuola può organizzare iniziative di carattere culturale, nonché attività ricreative di impiego del tempo libero e provvede, nei limiti delle proprie disponibilità, alla dotazione delle sue sedi con servizi ed attrezzature sportive.

Con provvedimento del direttore della scuola potranno essere ammessi ad usufruire delle mense e delle attività complementari ai corsi, in base alle esigenze che dovessero verificarsi nella programmazione, anche i frequentatori di iniziative didattiche diverse dai corsi di reclutamento, nonché il personale docente e non docente della Scuola, che debbano obbligatoriamente protrarre la frequenza o il servizio nelle ore pomeridiane.

Art. 18.

Disposizione transitoria

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai corsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto che viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1985

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 42

NOTE

Note alle premesse:

— La legge 29 marzo 1983, n. 93, concerne « Legge quadro sul pubblico impiego ».

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, concerne « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ».

Nota all'articolo 1, secondo comma:

Il testo dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:

« Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento ».

Note all'articolo 1, quinto comma:

— Il testo dell'articolo 12 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:

« Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale ».

— Il testo dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonché, salvo quanto previsto dall'articolo 1, n. 3, il personale della carriera diplomatica ».

Nota all'articolo 9, sesto comma:

Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

« Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età ».

L'articolo 5 sopra riportato del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 è stato integrato dall'articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali » il cui testo è il seguente:

« Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Nota all'articolo 11, primo comma:

La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concerne « Tutela delle lavoratrici madri ».

(4954)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1985.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1985.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1985, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1985;

Considerata la necessità di modificare il predetto calendario;

Sentite le regioni, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1985, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1985

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CALENDARIO UFFICIALE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER L'ANNO 1985

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1985 è integrato e modificato come segue:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale specializzate:			
Castellanza (Varese) . .	Salone europeo macchine per maglieria e calzetteria	18-22 maggio	D.G.R. 19-12-1984, n. 46623
Castellanza (Varese) . .	Mostra internazionale macchine tessili	28 settembre-6 ottobre	Id.
Milano	COMISPEL - Salone mercato internazionale della pellicceria	20-24 marzo	Id.
Monza (Milano) . . .	Mostra internazionale dell'arredamento	15-29 settembre	Id.
Roma	Italia '85 - Esposizione mondiale di filatelia	25 ottobre-3 novembre	D.G.R. 15-1-1985, n. 30
Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale specializzate:			
Bologna	IDEA-KIT - Salone dell'arredamento in kit e del fai da te per la casa	30 marzo-2 aprile	D.G.R. 29-1-1985, n. 239
Bologna	TECNO T.A. - Tecnologia per l'industria dell'abbigliamento	9-13 maggio	Id.
Bologna	EXPO HI-FI '85	7-15 dicembre	Id.
Castellanza (Varese) . . .	Borsa dei fiori	9-11 novembre	D.G.R. 19-12-1984, n. 46623
Milano	TESSILVARIMODA - MODAINTESSUTO	28-31 marzo 3-6 ottobre	Id.
Sono modificate, come appresso indicato, le denominazioni e i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:			
INTERNAZIONALI GENERALI			
Bologna	Fiera di Bologna - Campionaria internazionale	31 maggio-9 giugno	D.G.R. 19-1-1985, n. 239
Padova	Fiera di Padova - Campionaria internazionale	18-26 maggio	D.G.R. 11-12-1984, n. 6558
INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE			
Bologna	SIA - Salone internazionale dell'alimentazione	31 maggio-9 giugno	D.G.R. 29-1-1985, n. 239
Torino	Salone internazionale professionale di tecnica, macchine e impianti per la montagna - TECNOMONT EXPOMONTAGNA '85	3-7 ottobre	D.G.R. 27-11-1984, n. 24 38988
NAZIONALI SPECIALIZZATE			
Bologna	CAMPERING '85	2-10 febbraio	D.G.R. 29-1-1985, n. 239
Bologna	SITEL - Salone italiano della tecnologia e della organizzazione per gli enti locali e i servizi pubblici	22-27 ottobre	Id.
Messina	Fiera del tempo libero	20-28 aprile	D.M. 8-3-1985
Messina	SNAM '85 - Salone nazionale della nautica e della motorizzazione	20-28 aprile	Id.
Vicenza	Mostra D.O.C. (Mostra di vini ed alimentazione di qualità)	9-13 marzo	D.G.R. 29-1-1985, n. 477
Vicenza . . .	Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere	27-29 settembre	Id.

(5062)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 settembre 1985.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1985-86.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1025/84 del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento n. 3247/81, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento;

Visto il regolamento n. 1497/85 del 23 maggio 1985 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1985-86;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1498/85 del 23 maggio 1985, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1678/85 dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1985-86;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1985-86, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 2 settembre 1985 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n. 1025/84 del 31 marzo 1984, si atterrà alle norme del regolamento n. 3247/81 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 9 novembre 1981 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1985-86.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1985-86 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1985 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1985-86 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 46.562,96 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71% ».

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1985 e per 10 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 489,06 per quintale di risone fino ad un massimo di L. 4.890,60.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1986, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1985, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 716,67 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1986, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1986.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1985 e termina il 31 agosto 1986, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1986, al Ministero della agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1986, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1986, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 2 settembre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il direttore generale
POLITI

Il presidente
FRANZO

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63%	71%
Bahia, Carola, Cristal, Navile, Rosa Marchetti, Vitro, Stirpe	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59%	70%
Europa, Silla, Institut de Céréales 5593, Espanique A	58%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56%	68%
Arborio, Blue Belle, Institute de Céreales 782i	56%	70%
Delta	55%	68%
Carnaroli, Vialone Nano . . .	55%	70%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%
Dal 15,00 al 15,49%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%, inoltre detrazione di L. 444,60 al q.le
Dal 15,50 al 16,00%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%, inoltre detrazione di L. 444,60 al q.le e diminuzione dell'1% del peso del risone

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 372,50
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi - di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 372,50
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 279,38
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi - di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 279,38

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti: Risone a grani tondi	Percentuale dei difetti: Altri tipi di risone	Detrazioni
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	L. 232,81 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	L. 232,81 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	L. 349,22 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	L. 349,22 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	L. 349,22 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	L. 1.862,52 per 1/8 di punto

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omel, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Seven Stars di Maglie (Lecce), è prolungata al 5 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omel, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Seven Stars di Maglie (Lecce), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arpa di Palermo, è prolungata al 7 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazone salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 25 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icam, con sede in Palermo, direzione generale in Milanofiori-Asiago (Milano) e stabilimento in Priolo (Siracusa), è prolungata al 25 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V.I. - Florio Ingham Whitaker Woodhouse & C. di Marsala (Trapani), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo, con sede in Catania e stabilimento in Assoro (Enna), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Salvatore & Giovanni La Fauci di Valdina (Messina), è prolungata al 15 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sotis cavi, con sede e stabilimento in Siracusa, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria ex Nuove industrie ceramiche di Tommaso Natale (Palermo), è prolungata al 4 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omel, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Seven Stars S.p.a. di Maglie (Lecce), è prolungata al 5 maggio 1985 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. F.lli Leucci di Brindisi, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia, con sede in Roma ed unità produttiva presso la S.p.a. O.M. carrelli elevatori, stabilimento di Modugno (Bari), dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit sud, stabilimento di Bari, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesare Contegiacomo, con sede sociale e stabilimento in Putignano (Bari), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAS - Ferriere acciaierie sud di Modica (Ragusa), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arpa di Palermo, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 22 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icam, con sede in Palermo, direzione generale in Milanofiori-Asiago (Milano) e stabilimento a Priolo (Siracusa), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V.I. - Florio Ingham Whitaker Woodhouse & C. di Marsala (Trapani), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E.M. - Società industria prefabbricazione edilizia del Mediterraneo, con sede in Catania e stabilimento in Assoro (Enna), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Salvatore & Giovanni La Fauci di Valdina (Messina), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gafer di Palermo, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Sisea di Catania è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi sud di Priolo (Siracusa), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sotis cavi, con sede e stabilimento in Siracusa, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria ex Nuove industrie ceramiche di Tommaso Natale (Palermo), è prolungata al 4 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, con sede in Palermo e stabilimento in Tremestieri (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tamburrini e C., con sede in Carugo (Como) e stabilimento in Catania, è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Enotria di Augusta (Siracusa), è prolungata al 16 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berga, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsella meccanotecnica, con sede legale in Montichiari (Brescia) e stabilimenti in Montichiari e Castenedolo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1984 al 20 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omel, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Kentia, con sede e stabilimento in Saronno (Varese), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Ofmec - Officine meccaniche mantovane, con sede e stabilimento in Mantova, è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia di Gironico, con sede e stabilimento in Gironico (Como), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura serica Bini, sede di Como e stabilimenti di Montorfano e Gironico (Como), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede e stabilimento in Mantova e uffici di Mantova, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di duecentoquaranta lavoratori (sessantadue impiegati, ventidue intermedi e centocinquantasei operai) dipendenti della S.r.l. Tecnomax, sede di Milano, unità di Fombio (Milano), occupati presso lo stabilimento di Fombio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1985 al 30 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tecnomax, sede di Milano e stabilimento di Fombio (Milano), gruppo Maxfin, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi Pirelli, sede, direzione, servizi centrali laboratori di ricerca e sviluppo di Milano, stabilimento Cavi Milanino, azienda Came, unità Cusano Milanino, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, sede di Milano, stabilimenti in Cesano Maderno (Milano), Piacenza e Cengio (Savona) e uffici vendita e filiali, è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini, industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), fallita il 14 maggio 1983, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Casorate, con sede e stabilimento in Casorate Primo (Pavia), fallita il 24 novembre 1983, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, sede di Cavaria e stabilimenti di Cavaria e Caiello (Varese), è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nese di Nese, con sede e stabilimento in Nese di Alzano Lombardo (Bergamo), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-San Cristoforo, è prolungata al 6 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Antonio Pessina di Pessina Brunello e C., sede di Villasanta (Milano) e stabilimento di Arcore (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. F.M.C., sede legale di Roma e stabilimento ed uffici di Milano, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.P.A., con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 ottobre 1984, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redona, con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hudson italiana, sede legale di Mantova, ufficio di direzione di Milano, stabilimento di Terno d'Isola (Bergamo), che dal 30 novembre 1984 è stata incorporata nella S.p.a. Costruzioni meccaniche F.B.M. di Milano, stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo) è prolungata dal 17 dicembre 1984 al 2 giugno 1985 per i lavoratori dipendenti della S.p.a. Costruzioni meccaniche F.B.M. di Milano, stabilimenti di Milano e di Terno d'Isola (Bergamo), ora S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, sede di Milano, stabilimenti di Milano e di Terno d'Isola (Bergamo), la proroga in questione è disposta dal 4 marzo 1985 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antonio Ferrari e Figli, con sede in Milano e stabilimento e uffici in Mortara (Pavia), fallita il 3 febbraio 1983, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socosme - Costruzioni metalliche, con sede in Milano e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celli, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Fidenza (Parma), è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C. - B.W.F., sede di Piacenza e stabilimento di Guardamiglio (Milano), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di sedici operai dipendenti della S.p.a. C.M.R. - Costruzioni meccaniche Rho, occupati presso il reparto cerchi veicoli industriali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 febbraio 1985 al 9 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seterie Arturo Galli, con sede in Como e stabilimento in S. Fermo della Battaglia (Como), è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro e Parisini, sede di Milano, stabilimenti di Milano, Assago (Milano) e Castel Cisterna (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società delle acque e delle terme di Boario, con sede in Roma, stabilimento in Darfo Boario (Brescia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastin, con sede e stabilimento in Cologne (Brescia), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria ex Nuove industrie ceramiche di Tommaso Natale (Palermo), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berga, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsella meccanotecnica, con sede in Montichieri (Brescia) e stabilimenti in Montichieri e Castenedolo (Brescia), è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omel, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, sede di Milano e stabilimenti in Cesano Maderno (Milano), Piacenza e Cengio (Savona) e uffici vendita e filiali, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ofmec - Officine meccaniche mantovane, con sede e stabilimento in Mantova, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche F.B.M. di Milano, stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), ora F.B.M. Hudson italiana, sede di Milano e stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antonio Ferrari e Figli, sede di Milano, stabilimento ed uffici di Mortara (Pavia), e prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celli, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Fidenza (Parma), è prolungata al 1° gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società delle acque e delle terme di Boario, sede di Roma, stabilimento in Darfo Boario (Brescia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antonio Ferrari e Figli, sede di Milano e stabilimento ed uffici in Mortara (Pavia), fallita il 2 marzo 1983, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celli, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Fidenza (Parma), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antonio Ferrari e Figli, sede di Milano e stabilimento ed uffici in Mortara (Pavia), fallita il 3 febbraio 1983, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione alla ragione sociale dell'associazione di produttori « C.O.R. - Consorzio ortofrutticoli ravennate », in Ravenna.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale che modifica la ragione sociale dell'associazione di produttori « C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate » in « C.O.R.E.R. - Consorzio ortofrutticoli regionale Emilia-Romagna - Soc. coop. a r.l. », in Ravenna, via Faentina n. 106, ferma restando l'iscrizione al n. 8 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

(5068)

Modificazione alla ragione sociale de « L'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno », in Caserta.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale che modifica la ragione sociale de « L'Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno » in « Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle provincie di Caserta e Napoli », in Caserta, via C. Battisti n. 50, ferma restando l'iscrizione al n. 27 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

(5069)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1985, valevole per il 2° semestre 1985 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Titoli di Stato				
Rendita 5% 1935 . .	60,35	57,85	54,32	52,07
Redimibile:				
6% (Edilizia scolastica 1970-85).	94,20	91,20	84,78	82,08
6% (Edilizia scolastica 1971-86).	92,40	89,40	83,16	80,46
6% (Edilizia scolastica 1972-87).	92,15	89,15	82,94	80,24
9% (Edilizia scolastica 1975-90).	91,00	86,50	81,90	77,85
9% (Edilizia scolastica 1976-91).	89,20	84,70	80,28	76,23
9% (Edilizia scolastica 1977-92).	94,70	90,20	85,23	81,18
12% (Beni esteri) 1980 .	96,85	90,85	87,17	81,77
10% (Cassa DD.PP. Sez. aut. cr. con. e prov.)	87,50	82,50	78,75	74,25
Certificati Credito Tesoro:				
10% (1975-85)	99,70	94,70	89,73	85,23
16% (1-4-1981/86)	109,00	101,00	98,10	90,90
16% (1-6-1981/86) . . .	114,55	106,55	103,10	95,90
C.T.R. 1983-93 2,5%	91,25	90,00	82,13	81,00
E.N.I. 1-8-1988 Ind. 8,10% semestrale .	110,80	102,70	99,72	92,43
E.F.I.M. 1-8-1988 8,10% semestrale.	112,05	103,95	100,85	93,56
1-1-1982/86 8,25% semestrale	110,00	101,75	99,00	91,58
1-3-1982/86 7,90% semestrale	109,35	101,45	98,42	91,31
1-5-1982/86 7,50% semestrale	109,80	102,30	98,82	92,07
1-6-1982/86 7,70% semestrale	110,75	103,05	99,68	92,75
1-7-1982/86 8,25% semestrale	110,55	102,30	99,50	92,07
1-8-1982/86 8,10% semestrale	110,10	102,00	99,09	91,80
1-9-1982/86 7,90% semestrale	109,70	101,80	98,73	91,62
1-10-1982/86 7,60% semestrale .	109,80	102,20	98,82	91,98
1-11-1982/86 7,50% semestrale .	109,60	102,10	98,64	91,89
1-12-1982/86 7,70% semestrale .	110,25	102,55	99,23	92,30
1-7-1983/86 7,75% semestrale	109,25	101,50	98,33	91,35
1-8-1983/86 7,60% semestrale	108,75	101,15	97,88	91,04
1-9-1983/86 7,40% semestrale	108,49	101,00	97,56	90,90
1-10-1983/86 7,10% semestrale .	108,30	101,20	97,47	91,08
1-1-1983/87 8,25% semestrale	111,10	102,85	99,99	92,57
1-2-1983/87 Ind. 8,10% semestrale .	110,70	102,60	99,63	92,34
1-3-1983/87 Ind. 7,90% semestrale .	110,30	102,40	99,27	92,16
1-4-1983/87 Ind. 7,60% semestrale . .	109,85	102,25	98,87	92,03
1-5-1983/87 Ind. 7,50% semestrale .	109,70	102,20	98,73	91,98
1-6-1983/87 Ind. 7,70% semestrale .	110,60	102,90	99,54	92,61
1-11-1983/87 Ind. 7,00% semestrale . .	109,60	102,60	98,64	92,34
1-12-1983/87 Ind. 7,20% semestrale . .	109,35	102,15	98,42	91,94
1-7-1983/88 Ind. 8,25% semestrale .	111,40	103,15	100,26	92,84
1-8-1983/88 Ind. 8,10% semestrale .	110,85	102,75	99,77	92,48
1-9-1983/88 Ind. 7,90% semestrale .	110,60	102,70	99,54	92,43
1-10-1983/88 Ind. 7,60% semestrale . .	110,15	102,55	99,14	92,30
1-11-1983/90 Ind. 7,50% semestrale	111,35	103,85	100,22	93,47
1-12-1983/90 Ind. 7,70% semestrale . . .	111,95	104,25	100,76	93,83
1-1-1984/88 Ind. 7,75 semestrale .	109,75	102,00	98,78	91,80
1-2-1984/88 Ind. 7,60% semestrale .	109,10	101,50	98,19	91,35
1-3-1984/88 Ind. 7,30% semestrale .	108,55	101,25	97,70	91,13

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati Credito Tesoro:				
47	1-4-1984/88 Ind. 7,00% semestrale	108,20	101,20	97,38	91,08
48	1-5-1984/88 Ind. 6,90% semestrale	109,20	102,30	98,28	92,07
49	1-6-1984/88 Ind. 7,10% semestrale	108,80	101,70	97,92	91,53
50	1-1-1984/91 Ind. 8,25% semestrale	112,15	103,90	100,94	93,51
51	1-2-1984/91 Ind. 8,10%	111,90	103,80	100,71	93,42
52	1-3-1984/91 Ind. 7,65% semestrale	109,75	102,10	98,78	91,89
53	1-4-1984/91 Ind. 7,35% semestrale	109,35	102,00	98,42	91,80
54	1-5-1984/91 Ind. 7,25% semestrale	109,45	102,20	98,51	91,98
55	1-6-1984/91 Ind. 7,45% semestrale	109,90	102,45	98,91	92,21
56	1-7-1984/91 Ind. 7,85% semestrale	109,60	101,75	98,64	91,58
57	1-8-1984/91 Ind. 7,70% semestrale	109,35	101,65	98,42	91,49
58	1-9-1984/91 Ind. 7,50% semestrale	108,75	101,25	97,88	91,13
59	1-10-1984/91 Ind. 7,20% semestrale	107,90	100,70	97,11	90,63
60	1-11-1984/91 Ind. 7,10%	108,00	100,90	97,20	90,81
61	1-12-1984/91 Ind. 7,20% semestrale	107,55	100,35	96,80	90,32
	Buoni Tesoro Poliennali:				
62	17% (1-5-1985)	109,15	100,65	98,24	90,59
63	17% (1-7-1985)	109,10	100,60	98,19	90,54
64	17% (1-10-1985)	109,80	101,30	98,82	91,17
65	16% (1-1-1986)	109,55	101,55	98,60	91,40
66	14% (1-4-1986)	107,55	100,55	96,80	90,50
67	13,50% (1-7-1986)	107,30	100,55	96,57	90,50
68	13,50% (1-10-1986)	107,80	101,05	97,02	90,95
69	12,50% (1-1-1987)	104,75	98,50	94,28	88,65
70	Novennali 12% (1-10-1987)	103,85	97,85	93,47	88,07
	Certificati Credito Tesoro - E.C.U.:				
71	13% (22-11-1982/89)	114,45	107.95	103,01	97,16
72	14% (22-2-1982/89)	117,75	110,75	105,98	99,68
73	11,50% (20-10-1983/90)	109,95	104,20	98,96	93,78
74	11,25% (1984-91)	107,27	101,65	96,55	91,49
	Titoli garantiti dallo Stato				
	Prestito obbligazionario città di Napoli:				
75	6% (1968-88)	91,10	88,10	81,99	79,29
76	10% (1975-95)	94,05	89,05	84,65	80,15
	Prestito obbligazionario città di Milano:				
77	7% (1972-1992)	91,95	88,45	82,76	79,61
78	7% (1973-1993)	84,50	81,00	76,05	72,90
79	10% (1976-1988)	99,10	94,10	89,19	84,69
	E.N.E.L.:				
80	6% (1966-1986) I emissione	100,50	97,50	90,45	87,75
81	6% (1966-1986) II emissione	97,75	94,75	87,98	85,28
82	6% (1967-1987)	97,30	94,30	87,57	84,87
83	6% (1968-1988) I emissione	92,55	89,55	83,30	80,60
84	6% (1968-1988) II emissione	91,35	88,35	82,22	79,52
85	6% (1969-1989) I emissione	92,25	89,25	83,03	80,33
86	6% (1969-1989) II emissione	89,90	86,90	80,91	78,21
87	7% (1971-1986)	102,30	98,80	92,07	88,92
88	7% (1972-1987)	101,05	97,55	90,95	87,80
89	7% (1972-1992)	87,20	83,70	78,48	75,33

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
E.N.E.L.:				
7% (1973-1993)	86,65	83,15	77,99	74,84
9% (1974-1994)	100,10	95,60	90,09	86,04
9% (1975-1985)	99,10	94,60	89,19	85,14
12% (1978-1985) II emissione	105,70	99,70	95,13	89,73
12% (1979-1986)	105,55	99,55	95,00	89,60
12% (1980-1987)	105,20	99,20	94,68	89,28
6,55% (1980-1987) - Incidizzato semestrale.	107,70	101,15	96,93	91,04
6,95% (1981-1988) - Indicizzato semestrale.	108,70	101,75	97,83	91,58
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale . .	115,70	107,70	104,13	96,93
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale II emissione . . .	114,55	106,55	103,10	95,90
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale III emissione .	115,10	107,10	103,59	96,39
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale IV emissione. . .	114,45	106,45	103,01	95,81
8% (1983-1990) - Indicizzato semestrale I emissione	115,05	107,05	103,55	96,35
7,10% (1984-1992) - Indicizzato. .	111,95	104,85	100,76	94,37
7,00% (1983-1990) - Indicizzato semestrale II emissione. .	112,15	105,15	100,94	94,64
7,30% (1983-1990) - Indicizzato semestrale III emissione .	112,00	104,70	100,80	94,23
6,45% (1984-1993) - Indicizzato II emissione. .	110,75	104,30	99,68	93,87
7,10% (1984-1993) - Indicizzato II emissione. .	110,10	103,00	99,09	92,70
6,45% (1984-93) IV emissione indicizzato semestrale . . .	108,65	102,20	97,79	91,98
6,35% (1985-95) I emissione indicizzata semestrale .	106,05	99,70	95,45	89,73
Consorzio di credito OO.PP.:				
6% s.s. « A » (1966-1986)	99,10	96,10	89,19	86,49
6% s.s. « B » I emissione (1966-1996) .	101,35	98,35	91,22	88,52
6% s.s. « B » II emissione (1967-1996)	72,95	69,95	65,66	62,96
6% s.s. « B » III emissione (1968-1998)	67,60	64,60	60,84	58,14
6% s.s. « B » IV emissione (1996-1999)	67,85	64,85	61,07	58,37
6% s.s. « B » V emissione (1970-2000) . .	69,05	66,05	62,15	59,45
7% s.s. « B » I emissione (1970-2000) .	89,60	86,10	80,64	77,49
7% s.s. « B » II emissione (1971-2001)	102,90	99,40	92,61	89,46
6% s.s. « C » I emissione (1966-1996)	74,10	71,10	66,69	63,99
6% s.s. « C » II emissione (1967-1996) . .	73,40	70,40	66,06	63,36
6% s.s. « C » III emissione (1968-1998) ..	71,25	68,25	64,13	61,43
6% « Autostrade » I emissione (1968-1998) . . .	73,50	70,50	66,15	63,45
7% s.s. « Autostrade » I emissione (1970-1998) .	77,10	73,60	69,39	66,24
7% s.s. « Autostrade » II emissione (1972-2001)	73,45	69,95	66,11	62,96
8% « Autostrade » emissione (1974-2002)	73,45	69,45	66,11	62,51
8% s.s. « Autostrade » II emissione (1974-2004)	72,80	68,80	65,52	61,92
8% s.s. « Autostrade » emissione (1974-2005)	72,55	68,55	65,30	61,70
9% s.s. « Autostrade » I emissione (1975-2001) .	79,85	75,35	71,87	67,82
9% s.s. « Autostrade » II emissione (1975-2005)	75,45	70,95	67,91	63,86
9% s.s. « Autostrade » emissione (1976-2006)	82,55	78,05	74,30	70,25
10% s.s. « Autostrade » emissione (1977-2006)	82,45	77,45	74,21	69,71
I.M.I.:				
6% « Autostrade » (1968-1998)	69,10	66,10	62,19	59,49
7% s.s. « Autostrade » (1973-2003) II emissione	69,75	66,25	62,78	59,63
Obbligazioni bancarie internazionali				
B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	93,50	90,00	84,15	81,00
B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 12,50% . . .	102,35	96,10	92,12	86,49
B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
6% (1965-1985)	98,10	95,10	88,29	85,59
6% (1966-1986)	97,20	94,20	87,48	84,78
6% (1967-1987)	91,70	88,70	82,53	79,83

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
138	6% (1968-1988)	94,25	91,25	84,83	82,13
139	7% (1971-1986)	107,70	104,20	96,93	93,78
140	7% (1972-1987)	93,55	90,05	84,20	81,05
141	14% (1984-1991)	111,55	104,55	100,40	94,10
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
	Consorzio di credito OO.PP.:				
142	5% (1955-1966-1982-1994)	80,30	77,80	72,27	70,02
143	5,50% Serie trentennale	80,05	77,30	72,05	69,57
144	6% Serie trentennale	74,30	71,30	66,87	64,17
145	7% Serie trentennale	73,25	69,75	65,93	62,78
146	8% Serie trentennale emissione 1974	73,30	69,30	65,97	62,37
147	8% Serie trentennale emissione 1975	72,95	68,95	65,66	62,06
148	9% Serie trentennale emissione 1975	103,50	99,00	93,15	89,10
149	8% Serie trentennale emissione 1976	73,00	69,00	65,70	62,10
150	9% Serie trentennale emissione 1976	77,30	72,80	69,57	65,52
151	10% Serie trentennale emissione 1977	85,50	80,50	76,95	72,45
152	10% Serie ventennale emissione 1977	85,50	80,50	76,95	72,45
153	10% Serie ventennale emissione 1978	84,25	79,25	75,83	71,33
154	10% Serie ventennale emissione 1979	83,75	78,75	75,38	70,88
155	12% Serie quindicennale emissione 1980-95	98,00	92,00	88,20	82,80
156	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 I	114,05	105,80	102,65	95,22
157	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 II	114,05	105,80	102,65	95,22
158	18% Serie quinquennale emissione 1982-87	115,00	106,00	103,50	95,40
159	18% Serie quinquennale emissione 1982-87 II	116,75	107,75	105,08	96,98
160	17,50% Serie quinquennale emissione 1982-87	113,00	104,25	101,70	93,83
161	16,50% Serie decennale 1981	123,25	115,00	110,93	103,50
162	17,50% Serie decennale 1982	123,25	115,00	110,93	103,50
163	17,50% Serie decennale 1982 II emissione	119,75	111,00	107,78	99,90
164	7,80% Serie semestrale 1982	114,00	106,20	102,60	95,58
165	12% Serie quindicennale 1979	110,50	104,50	99,45	94,05
166	12% Serie quindicennale 1980	100,00	94,00	90,00	84,60
167	17,50% Serie decennale 1983	113,65	104,90	102,29	94,41
168	Ind. T. sem. 7,80% Serie quinquennale 1981-86 s.s.	109,70	101,90	98,73	91,71
169	Ind. T. sem. 7,80% Serie quinquennale 1982-87 s.s.	108,30	100,50	97,47	90,45
170	Ind. T. sem. 7,80% Serie quinquennale 1982-87 III	109,60	101,80	98,64	91,62
171	17,50% Serie quinquennale 1983	112,15	103,40	100,94	93,06
172	Ind. T. sem. 7,80% Serie quinquennale 1983 s.s.	110,40	102,60	99,36	92,34
173	13,50% Serie quindicennale 1980	104,15	97,40	93,74	87,66
174	13,50% Serie quindicennale 1980	104,10	97,35	93,69	87,62
175	16,50% Serie quindicennale 1981	117,25	109,00	105,53	98,10
176	17,50% Serie quindicennale 1982	116,10	107,35	104,49	96,62
177	17,50% Serie quindicennale 1983	118,75	110,00	106,88	99,00
178	17,50% Serie quindicennale 1983	118,75	110,00	106,88	99,00
179	18% Serie quindicennale 1982	129,75	120,75	116,78	108,68
180	7,65% Serie quindicennale s.s. Comune di Roma I ind.	112,65	105,00	101,39	94,50
181	6% Case agr. s.s. II emissione (1965-1985)	98,95	95,95	89,06	86,36
182	6% Case agr. s.s. III emissione (1966-1986)	96,85	93,85	87,17	84,47
183	6% Dotazione II emissione (1966-1986)	95,55	92,55	86,00	83,30
184	6% Int. stat. s.s. I emissione (1966-1986)	96,40	93,40	86,76	84,06
185	6% Int. stat. s.s. II emissione (1967-1987)	95,15	92,15	85,64	82,94
186	6% Int. stat. s.s. III emissione (1968-1998)	91,40	88,40	82,26	79,56
187	6% Int. stat. s.s. IV emissione (1969-1989)	88,25	85,25	79,43	76,73
188	6% Int. stat. s.s. V emissione (1969-1989)	89,20	86,20	80,28	77,58
189	6% Int. stat. s.s. VI emissione (1970-1990)	83,95	80,95	75,56	72,86
190	7% Int. stat. vent. I emissione (1970-1990)	87,50	84,00	78,75	75,60

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito OO.PP.:				
7% Int. stat. vent. II emissione (1971-1991)	88,60	85,10	79,74	76,59
7% Int. stat. vent. III emissione (1971-991)	86,10	82,60	77,49	74,34
7% Int. stat. vent. IV emissione (1972-1992)	85,65	82,15	77,09	73,94
7% Int. stat. vent. V emissione (1972-1992)	85,20	81,70	76,68	73,53
7% Int. stat. vent. VI emissione	87,35	83,85	78,62	75,47
7% Int. stat. vent. VII emissione	83,45	79,95	75,11	71,96
7% Int. stat. s.s. VIII emissione	85,25	81,75	76,73	73,58
9% Int. stat. s.s. (1974-1989)	93,60	89,10	84,24	80,19
9% Int. stat. s.s. I emissione (1975-1990)	93,35	88,85	84,02	79,97
9% Int. stat. s.s. II emissione (1975-1990)	92,85	88,35	83,57	79,52
9% Int. stat. s.s. I emissione (1976-1991)	91,00	86,50	81,90	77,85
9% Int. stat. s.s. II emissione (1976-1991)	91,10	86,60	81,99	77,94
10% Int. stat. 1977-1992	96,25	91,25	86,63	82,13
10% Int. stat. 1977-1992 II emissione	97,05	92,05	87,35	82,85
10% Int. stat. 1978-1988	92,95	87,95	83,66	79,16
10% Int. stat. 1978-1988 II emissione	97,35	92,35	87,62	83,12
6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	72,80	69,80	65,52	62,82
7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002)	73,15	69,65	65,84	62,69
6% FF.SS. (Serie speciale 1965) II emissione	101,75	98,75	91,58	88,88
6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I emissione	99,20	96,20	89,28	86,58
6% FF.SS. (Serie speciale 1966) II emissione	96,75	93,75	87,08	84,38
6% FF.SS. (Serie speciale 1967)	94,30	91,30	84,87	82,17
6% FF.SS. (Serie speciale 1969) I emissione	89,20	86,20	80,28	77,58
6% FF.SS. (Serie speciale 1969) II emissione	88,45	85,45	77,61	76,91
6% FF.SS. (Serie speciale 1970)	84,75	81,75	76,28	73,58
7% FF.SS. (Serie speciale 1971-91)	87,25	83,75	78,53	75,38
7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	90,10	86,60	81,09	77,94
7% FF.SS. (Serie speciale 1972-92) II emissione	84,10	80,60	75,69	72,54
Cons. Cred. Piano Verde:				
6% (1975-85) III emissione	100,90	97,90	90,81	88,11
6% (1965-85) IV emissione	97,65	94,65	87,89	85,19
6% (1967-87) V emissione	92,60	89,60	83,34	80,64
6% (1967-87) VI emissione	94,55	91,55	85,10	82,40
6% (1968-88) VII emissione	90,10	87,10	81,09	78,39
6% (1969-89) VIII emissione	89.10	86,10	80,19	77,49
7% (1971-91) I emissione	88,50	85,00	79,65	76,50
7% (1971-91) II emissione	87,00	83,50	78,30	75,15
Amministrazione Ferrovie dello Stato:				
6% (1967-1987) I e III trimestre	94,00	91,00	84,60	81,90
6% (1968-1988) I, II e III trimestre	90,95	87,95	81,86	79,16
6% (1969-1989) I trimestre	86,90	83,90	78,21	75,51
7% (1970-1990) I e II trimestre	89,80	86,30	80,82	77,67
7% (1971-1986) I e II trimestre	96,65	93,15	86,99	83,84
7% (1972-1987) I e II trimestre	94,70	91,20	85,23	82,08
7% (1973-1988)	93,90	90,40	84,51	81,36
10% (1975-1985) I e II trimestre	103,50	98,50	93,15	88,65
10% (1976-1986) I trimestre	101,95	96,95	91,76	87,26
10% (1977-1987) I emissione	95,05	90,05	85,55	81,05
10% (1977-1987) II emissione I e II trimestre	101,85	96,85	91,67	87,17
10% (1978-1988) I emissione	99,45	94,45	89,51	85,01
12% (1978-1988) I emissione	108,50	102,50	97,65	92,25
12% (1979-1986)	104,40	98,40	93,96	88,56
Ind. sem. (7%) (1983-90)	110,65	103,65	99,59	93,29
6,50% Azienda Autonoma FF.SS. (1983-90) sem. ind.	109,75	103,25	98,78	92,93
6,75% Azienda Autonoma FF.SS. (1984-92) I serie sem. ind.	109,30	102,55	98,37	92,30

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	I.R.I.:				
244	5,50% (1961-1986)	93,50	90,75	84,15	81,68
245	10% (1975-1985)	101,05	96,05	90,95	86,45
246	12% (1977-1988)	99,75	93,75	89,78	84,38
247	13% (1979-1989)	103,90	97,40	93,51	87,66
248	Ind. sem. (4,95%) (1981-91)	105,85	100,90	95,27	90,81
249	S. Spirito Ind. sem. (8,10%) (1982-86)	116,15	108,05	104,54	97,25
250	Ind. (7,60%) (1982-87)	110,65	103,05	99,59	92,75
251	Sider Ind. (8,20%) (1982-89)	111,05	102,85	99,95	92,57
252	S. Spirito Ind. (8,30%) (1983-88)	112,50	104,20	101,25	93,78
253	Ind. (8,30%) (1983-88)	109,35	101,05	98,42	90,95
254	Ind. 1983-89 (8,30%)	109,90	101,60	98,91	91,44
	Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
255	5,50% (1963-1988)	88,75	86,00	79,88	77,40
256	6,50% (1965-1985)	101,00	97,75	90,90	87,98
257	6% (1967-1987)	94,90	91,90	85,41	82,71
258	6% (1968-1988)	94,35	91,35	84,92	82,22
259	6% (1968-1986)	96,85	93,85	87,17	84,47
260	6% (1969-1989)	87,45	84,45	78,71	76,01
261	7% (1971-1986)	102,35	98,85	92,12	88,97
262	7% (1972-1988)	97,20	93,70	87,48	84,33
263	7% (1973-1991)	90,15	86,65	81,14	77,99
264	9% (1976-1986)	102,30	97,80	92,07	88,02
	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
265	7% (1972-92)	84,50	81,00	76,05	72,90
266	7% (1973-93)	77,35	73,85	69,62	66,47
267	10% (1976-86) I serie	97,40	92,40	87,66	83,16
268	Ind. sem. (7,35%) (1981-88)	108,65	101,30	97,79	91,17
269	Ind. sem. (4,95%) (1981-91)	99,25	94,30	89,33	84,87
270	Ind. sem. (9%) (1981-94)	96,00	87,00	86,40	78,30
271	Ind. sem. (10) (1981-94)	96,75	86,75	87,08	78,08
272	Ind. sem. (7,35%) (1982-89)	109,35	102,00	98,42	91,80
273	Ind. sem. (7,85%) (1982-89)	109,55	101,70	98,60	91,53
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
	ISVEIMER:				
274	7% (1971-1986) XVIII emissione	99,70	96,20	89,73	86,58
275	7% (1971-1986) XIX emissione	96,45	92,95	86,81	83,66
276	7% (1972-1987) XX emissione	96,65	93,15	86,99	83,84
277	7% (1973-1988) XXI emissione	92,40	88,90	83,16	80,01
278	9% (1975-1990) XXV emissione	89,25	84,75	80,33	76,28
279	9% (1975-1990) XXVII emissione	90,10	85,60	81,09	77,04
280	8% (1975-1985) XXVIII emissione	100,00	96,00	90,00	86,40
281	8% (1976-1986) XXIX emissione	97,35	93,35	87,62	84,02
282	9% (1976-1991) XXX emissione	86,95	82,45	78,26	74,21
283	8% (1976-1986) XXXI emissione	95,95	91,95	86,36	82,76
284	9% (1976-1986) XXXII emissione	96,45	91,95	86,81	82,76
285	10% (1976-1991) XXXIII emissione	91,55	86,55	82,40	77,90
286	9% (1976-1986) XXXIV emissione	98,25	93,75	88,43	84,38
287	10% (1976-1991) XXXV emissione	88,50	83,50	79,65	75,15
288	10% (1976-1986) XXXVI emissione	98,45	93,45	88,61	84,11
289	10% (1979-1991) XXXVII	86,85	81,85	78,17	73,67
290	10% (1976-1991) XXXVIII emissione	84,65	79,65	76,19	71,69
291	13% (1979-1989) XXXIX emissione	98,20	91,70	88,38	82,53
292	13% (1979-1986) XLII emissione	103,00	96,50	92,70	86,85

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
ISVEIMER:				
13% (1979-1989) XVLIII emissione	100,10	93,60	90,09	84,24
13% (1979-1985) XLIV emissione	105,50	99,00	94,95	89,10
13% (1979-1985) XLV emissione .	105,35	98,85	94,82	88,97
13% (1980-1987) L emissione	100,80	94,30	90,72	84,87
Tasso Var. (sem. 7,35%) (1980-85) LX emissione	108,20	100,85	97,38	90,77
Tasso Var. (sem. 7,75) .1981-86) LXIII emissione .	109,75	102,00	98,78	91,80
Tasso Var. (sem. 7,75%) (1981-86) LXIV emissione	109,55	101,80	98,60	91,62
18% (1981-86) LXV emissione .	119,75	110,75	107,78	99,68
Tasso Var. (sem. 7,75%) (1982-87) LXVI emissione	109,00	101,25	98,10	91,13
Tasso Var. (sem. 7,75) (9182-87) LXVII emissione .	109,25	101,50	98,33	91,35
17,50% (1982-97) LXIX emissione .	117,40	108,65	105,66	97,79
Tasso Var. (sem. 7,75%) (1982-87) LXVIII emissione	108,25	100,50	97,43	90,45
Tasso Var. (sem. 7,75%) (1982-87) LXX emissione . .	107,75	100,00	96,98	90,00
17,50% (1982-97; LXXI emissione .	111,75	103,00	100,58	92,70
Tasso var. (sem. 7,35%) (1982-87) LXXII emissione .	109,30	101,95	98,37	91,76
17,50% (1982-97) LXXIII emissione .	114,75	106,00	103,28	95,40
7,75% (1982-87) LXXIV ind. emissione . . .	110,75	103,00	99,68	92,70
Tasso Var. (sem. 7,75%) (1983-88) LXXV emissione Ind..	107,25	99,50	96,53	89,55
Tasso Var. (sem. 6,90%) (1983-88) LXXVI emissione Ind. .	108,30	101,40	97,47	91,26
17% (1983-97) LXXVII emissione .	112,10	103,60	100,89	93,24
7,60% (1983-88) LXXVIII em. sem. Ind. . .	110,60	103,00	99,54	92,70
17% (1983-98) LXXIX emissione.	111,50	103,00	100,35	92,70
17% (1983-91) LXXX emissione .	117,75	109,25	105,98	98,33
6,90% (1983-88) LXXXI Ind. sem.. .	105,90	99,00	95,31	89,10
7% (1983-88) Ind. sem. LXXXII	110,00	103,00	99,00	92,70
Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
4% ord. .	61,50	59,50	55,35	53,55
5% (1978-88) Cap. Riv. .	81,35	78,85	73,22	70,97
6% (1979-99) . . .	105,05	102,05	94,55	91,85
6% (1-4-80/1-4-2000) Cap. Riv.	117,00	114,00	105,30	102,60
6% (1-10-1980/1-10-2000) Cap. Riv.	103,20	100,20	92,88	90,18
6% (1-4-1981/1-4-2001) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
6% (1-10-1981/1-10-2001) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
6% serie 187 (1982-2002) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
6% serie 188 (1982-2002) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
6% serie 187 (1982-1997) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
6% serie 187 (1-10-1983/1998) Cap. Riv.. . . .	97,20	94,20	87,48	84,78
5% S.O. priv.	84,85	82,35	76,37	74,12
6% S.O. conv. (ex 5%) .	76,75	73,75	69,08	66,38
5% S.S. priv..	99,35	96,85	89,42	87,17
6% S.S. conv. (ex 5%) .	85,10	82,10	76,59	73,89
6% Serie I . .	87,90	84,90	79,11	76,41
6% Serie II	84,85	81,85	76,37	73,67
6% Serie III .	95,35	92,35	85,82	83,12
6% Serie IV .	78,65	75,65	70,79	68,09
6% Serie V	83,75	80,75	75,38	72,68
6% Serie VI .	67,75	64,75	60,98	58,28
6% Serie VII.	72,00	69,00	64,80	62,10
6% Serie VIII .	63,45	60,45	57,11	54,41
6% Serie IX .	75,55	72,55	68,00	65,30
7% Serie I	76,30	72,80	68,67	65,52
7% Serie II	74,50	71,00	67,05	63,90
7% Serie III .	87,35	83,85	78,62	75,47
7% Serie IV	82,85	79,35	74,57	71,42
7% Serie V	74,10	70,60	66,69	63,54
10% 1-4-1976/1996 Serie 51	87,25	82,25	78,53	74,03

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
348	10% 1-10-1976/1996 Serie 53	85,45	80,45	76,91	72,41
349	10% 1-4-1977/2002 Serie 55	78,30	73,30	70,47	65,97
350	11% 1-4-1988/1997 Serie 56	90,25	84,75	81,23	76,28
351	11% 1-10-1977/1992 Serie 59	90,35	84,85	81,32	76,37
352	11% 1-4-1977/1987 Serie 62	99,10	93,60	89,19	84,24
353	11% 1-10-1977/1997 Serie 63	97,00	91,50	87,30	82,35
354	11% 1-4-1978/1998 Serie 65	93,25	87,75	83,93	78,98
355	11% 1-4-1978/1993 Serie 66	88,85	83,35	79,97	75,02
356	11% 1-4-1978/2003 Serie 67	91,25	85,75	82,13	77,18
357	11% 1-10-1978/2003 Serie 72	84,50	79,00	76,05	71,10
358	12% 1-10-1978/1993 Serie 73	98,50	92,50	88,65	83,25
359	12% 1-10-1978/1998 Serie 74	87,15	81,15	78,44	73,04
360	12% 1-4-1979/1999 Serie 81	90,50	84,50	81,45	76,05
361	12% 1-4-1979/1994 Serie 82	94,00	88,00	84,60	79,20
362	12% 1-4-1979/1989 Serie 83	100,10	94,10	90,09	84,69
363	12% 1-10-1979/1989 Serie 97	97,70	91,70	87,93	82,53
364	12% 1-10-1979/1994 Serie 95	94,45	88,45	85,01	79,61
365	12% 1-10-1979/1999 Serie 92	96,00	90,00	86,40	81,00
366	12% 1-4-1980/1990 Serie 107	97,90	91,90	88,11	82,71
367	12% 1-4-1980/1995 Serie 100	91,60	85,60	82,44	77,04
368	12% 1-4-1980/2000 Serie 98	93,25	87,25	83,93	78,53
369	12% 1-4-1980/2000 Serie 114	94,25	88,25	84,83	79,43
370	13,50% 1-10-1980/1990 Serie 121	100,00	93,25	90,00	83,93
371	13,50% 1-10-1980/1995 Serie 122	97,50	90,75	87,75	81,68
372	13,50% 1-10-1980/2000 Serie 123	97,75	91,00	87,98	81,90
373	13,50% 1-10-1980/2005 Serie 124	98,35	91,60	88,52	82,44
374	15% 1-10-1980/1990 Serie 129	105,85	98,35	95,27	88,52
375	15% 1-10-1980/1995 Serie 130	103,85	96,35	93,47	86,72
376	15% 1-10-1980/2000 Serie 131	104,25	96,75	93,83	87,08
377	15% 1-4-1981/1991 Serie 141	104,50	97,00	94,05	87,30
378	15% 1-4-1981/1996 Serie 142	105,00	97,50	94,50	87,75
379	15% 1-4-1981/2001 Serie 143	105,35	97,85	94,82	88,07
380	7,95% Ind. sem. (1-7-1981/1-7-1991) Serie 144	108,10	100,15	97,29	90,14
381	16% 1-4-1981/1991 Serie 147	109,50	101,50	98,55	91,35
382	16% 1-4-1981/1996 Serie 148	109,00	101,00	98,10	90,90
383	16% 1-4-1981/2001 Serie 149	108,50	100,50	97,65	90,45
384	18% 1-10-1981/1996 Serie 158	115,80	106,80	104,22	96,12
385	18% 1-10-1981/1991 Serie 159	116,85	107,85	105,17	97,07
386	17,50% 1-4-1982/1992 Serie 169	116,00	107,25	104,40	96,53
387	17,50% 1-4-1982/1997 Serie 170	114,75	106,00	103,28	95,40
388	17,50% 1-10-1982/1992 Serie 192	114,00	105,25	102,60	94,73
389	17,50% 1-10-1982/1997 Serie 193	113,25	104,50	101,93	94,05
390	7,95% 1-1-1983/1993 Serie 195 ind. sem.	107,95	100,00	97,16	90,00
391	17% 1-4-1983/1993 Serie 216	109,75	101,25	98,78	91,13
392	17% 1-4-1983/1998 Serie 217	111,00	102,50	99,90	92,25
393	6,50% Ind. sem. 1-4-1983/1998 Serie 225	106,50	100,00	95,85	90,00
394	17% 1-10-1983/1993 Serie 242	110,25	101,75	99,23	91,58
395	17% 1-10-1983/1998 Serie 243	110,10	101,60	99,09	91,44
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
396	5%	81,75	79,25	73,58	71,33
397	6% ord.	72,35	69,35	65,12	62,42
398	6% conversione	75,60	72,60	68,04	65,34
399	6% «A»	72,50	69,50	65,25	62,55
400	9%	76,50	72,00	68,85	64,80
401	9% (1976-96) I e II emissione	80,85	76,35	72,77	68,72
402	9% (1977-96) III e IV emissione	80,20	75,70	72,18	68,13

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario Venezie:				
10% 1977-1997 I emissione	84,25	79,25	75,83	71,33
10% 1977-1992 II emissione .	89,35	84,35	80,42	75,92
10% 1977-1997 III emissione	83,25	78,25	74,93	70,43
10% 1978-1993 IV	88,65	83,65	79,79	75,29
10% 1978-1998 V-VI emissione	83,00	78,00	74,70	70,20
10% 1978-1998 VIII emissione	82,55	77,55	74,30	69,80
10% 1978-1993 IX-X emissione	87,95	82,95	79,16	74,66
10% 1979-1999 XI emissione.	82,10	77,10	73,89	69,39
10% (1979-94) 15.le) XII emissione	87,80	82,80	79,02	74,52
12% 1979-2004 IV emissione	89,35	83,35	80,42	75,02
12% 1979-1994 V emissione .	94,70	88,70	85,23	79,83
12% 1980-1990 VII emissione .	98,65	92,65	88,79	83,39
12% 1980-1995 VIII emissione	94,30	88,30	84,87	79,47
12% 1980-1995 X emissione .	98,70	92,70	88,83	83,43
12% 1980-1990 I emissione S.	101,75	95,75	91,58	86,18
12% (1989-95) (15.le) II emissione S	98,70	92,70	88,83	83,43
15% (1981-96) (15.le) II emissione .	112,65	105,15	101,39	94,64
15% (1981-2001) (20.le) III emissione	113,95	106,45	102,56	95,81
Ind. sem. (7,85%) (10.le) III emissione .	108,05	100,20	97,25	90,18
Istituto Credito Venezie OO.PP.:				
6% OO.PP.	71,25	68,25	64,13	61,43
6% trentennale s.s. .	71,00	68,00	63,90	61,20
6% ventennale s.o. .	71,00	68,00	63,90	61,20
6% trentennale s.o. .	71,00	68,00	63,90	61,20
6% trentacinquennale s.o. .	71,00	68,00	63,90	61,20
OO.PP. 6% s.s. ventennale	71,00	68,00	63,90	61,20
OO.PP. 6% s.s. trentennale .	71,00	68,00	63,90	61,20
OO.PP. 6% s.o. ventennale	71,00	68,00	63,90	61,20
OO.PP. 6% s.o. trentennale	71,00	68,00	63,90	61,20
OO.PP. 6% trentacinquennale .	71,00	68,00	63,90	61,20
6% s. norm.	71,00	68,00	63,90	61,20
10% I emissione quindicennale	90,05	85,05	81,05	76,55
10% III emissione quindicennale	89,35	84,35	80,42	75,92
10% V emissione quindicennale	88,65	83,65	79,79	75,29
10% IX-X emissione quindicennale	87,95	82,95	79,16	74,66
10% XIV-XV emissione quindicennale .	86,75	81,75	78,08	73,58
12% I emissione quindicennale	94,70	88,70	85,23	79,83
12% III emissione quindicennale	94,30	88,30	84,87	79,47
12% IV emissione quindicennale	98,70	92,70	88,83	83,43
15% I emissione quindicennale	112,65	105,15	101,39	94,64
9% I emissione ventennale	81,15	76,65	73,04	68,99
9% II emissione ventennale	76,85	72,35	69,17	65,12
9% IV e V emissione ventennale	80,85	76,35	72,77	68,72
9% VI emissione ventennale	80,85	76,35	72,77	68,72
9% VII emissione ventennale.	80,20	75,70	72,18	68,13
10% VI emissione ventennale	83,05	78,05	74,75	70,25
10% VII-VIII emissione ventennale	82,55	77,55	74,30	69,80
10% XI-XII emissione ventennale	82,05	77,05	73,85	69,35
12% II emissione ventennale.	91,25	85,25	82,13	76,73
9% venticinquennale	73,90	69,40	66,51	62,46
Istituto Credito Fondiario:				
Regione Marchigiana 5%	91,55	89,05	82,40	80,15
Regione Marchigiana 6%	71,60	68,60	64,44	61,74
Regione Marchigiana 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
456	Trentino-Alto Adige 5%	91,00	88,50	81,90	79,65
457	Trentino-Alto Adige 6% conversione .	63,30	60,30	56,97	54,27
458	Trentino-Alto Adige 6%	63,90	60,90	57,51	54,81
459	Trentino-Alto Adige 9% quindicennale	89,00	84,50	80,10	76,05
460	Trentino-Alto Adige OO.PP. 5% .	63,75	61,25	57,38	55,13
461	Trentino-Alto Adige OO.PP. 6% .	64,25	61,25	57,83	55,13
462	della Liguria 5% .	88,30	85,80	79,47	77,22
463	della Liguria 6% . . .	79,95	76,95	71,96	69,26
464	della Liguria 9% seri XII .	85,10	80,60	76,59	72,54
465	della Liguria Cart. Fond. 7% serie XI .	77,60	74,10	69,84	66,69
466	della Liguria 10% (1976-1996) serie XIII .	87,95	82,95	79,16	74,66
467	della Liguria 10% (1977-1997) serie XIV .	87,25	82,25	78,53	74,03
468	della Liguria 10% (1967-2002) serie XV.	83,30	78,30	74,97	70,47
469	della Liguria 11% (1977-1997) serie XVI .	91,50	86,00	82,35	77,40
470	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVII . .	91,15	85,65	82,04	77,09
471	della Liguria 11% XIX emissione (1979-1999) .	90,55	85,05	81,50	76,55
472	della Liguria 12% XX emissione (1980-2000)	95,10	89,10	85,59	80,19
473	della Liguria 12% XXI emissione (1980-2000) .	98,65	92,65	88,79	83,39
474	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVIII	90,80	85,30	81,72	76.77
475	della Liguria 13% (1980-2000) serie XXII.	104,00	97,50	93,60	87,75
476	della Liguria 13% (1980-1995) serie XXIV	104,50	98,00	94,05	88,20
477	della Liguria (sem. 7,85%) (1981-93) 25ª serie .	110,85	103,00	99.77	92,70
478	della Liguria 16% (1981-2001) 26ª serie . .	121,55	113,55	109,40	102,20
479	della Liguria 18% (1981-2001) 27ª .	135,00	126,00	121,50	113,40
480	della Liguria (sem. 7,85%) (1981-1993) 29ª serie .	111,10	103,25	99,99	92,93
481	della Liguria (sem. 7,85%) (1982-1999) 30ª serie .	111,35	103,50	100,13	93,15
482	della Liguria 17% (1981-2002) 31ª serie . .	128,75	120,25	115,88	108,23
483	della Liguria 17% (1982-2002) 32ª serie . .	123,55	115,05	111,20	103,55
484	della Liguria 7,85% (1982-1999) (T.V.) 33ª serie .	110,35	102,50	99,32	92,25
485	della Liguria 17% (1982-2002) 34ª serie . .	123,55	115,05	111.20	103,55
486	della Liguria 7,40% (1983-2000 (T.V.) 37ª serie .	109,90	102,50	98,91	92,25
487	della Liguria OO.PP. 6% (1973-1998) I serie. .	77,75	74,75	69,98	67,28
488	della Liguria OO.PP. 7% (1975-2010) II serie .	76,60	73,10	68,94	65,97
489	della Liguria 9% (1975-1996) III serie .	84,70	80,20	76,23	72,18
490	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) IV serie .	87,85	82,85	79,07	74,57
491	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) V serie.	87,40	82,40	78,66	74,16
492	della Liguria OO.PP. 10% (1977-1997) VI serie .	87,25	82,25	78,53	74,03
493	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) VII serie . .	91,15	85,65	82,04	77,09
494	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1993) VIII serie	95,05	89,55	85,55	80,60
495	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) IX serie .	90,85	85,35	81,77	76,82
496	della Liguria OO.PP. 12% (1980-2000) XI serie .	98,85	92,85	88,97	83,57
497	della Liguria OO.PP. 13% (1980-2000) XII serie.	104,40	97,90	93,96	88,11
498	della Liguria OO.PP. 7,90% (T.V.) (1983-1990) XV serie . .	108,90	101,00	98,01	90,90
499	della Liguria OO.PP. 7,90 (T.V.) (1983-1999) XVI serie	108,40	100,50	97,56	90,45
500	della Toscana 6% . .	78,70	75,70	70,83	68,13
501	del Piemonte-Val d'Aosta 6%	67,00	64,00	60,30	57,60
502	del Piemonte-Val d'Aosta 7%	74,50	71,00	67,05	63,90
503	del Piemonte-Val d'Aosta 9%	83,50	79,00	75,15	71,10
504	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) I serie .	75,85	70,85	68,27	63,77
505	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) II serie	86,30	81,30	77,67	73,17
506	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-2002) III serie .	91,00	86,00	81,90	77,40
507	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) IV serie .	91,00	86,00	81,90	77,40
508	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) V serie.	73,00	68,00	65,70	61,20
509	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VI serie .	85,00	80,00	76,50	72,00
510	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VII serie . . .	73,40	68,40	66,06	61,56
511	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2002) VIII serie .	70,20	65,20	63,18	58,68
512	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) IX serie .	70,20	65,20	63,18	58,68

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario:				
del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) X serie	73,40	68,40	66,06	61,56
del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XI serie .	73,00	68,00	65,70	61,20
del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XII serie.	85,20	80,20	76,68	72,18
del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1994) XIII serie .	87,95	82,95	79,16	74,66
del Piemonte-Val d'Aosta 12% (1980-2000) XIV serie	96,05	90,05	86,45	81,05
del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1995) XV serie . . .	92,55	86,05	83,30	77,45
del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1985) XVI serie	100,60	94,10	90,54	84,69
del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1990) XVII serie .	95,70	89,20	86,13	80,28
del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-2000) XVIII serie	97,45	90,95	87,71	81,86
del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1996) XIX serie .	102,05	94,55	91,85	85,10
del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1986) XX serie	104,30	96,80	93,87	87,12
del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1986) XXI serie .	104,80	96,80	94,32	87,12
del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXII serie	102,30	94,30	92,07	84,87
del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXVIII serie.	102,20	94,20	91,98	84,78
del Piemonte-Val d'Aosta 7% sez. OO.PP.	63,50	60,00	57,15	54,00
del Piemonte-Val d'Aosta 9% sez. OO.PP.	83,50	79,00	75,15	71,10
del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1976-1996) I serie .	75,50	70,50	67,95	63,45
del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1997) III serie .	74,60	69,60	67,14	62,64
del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1987) IV serie	88,30	83,30	79,47	74,97
del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1998) VII serie .	73,80	68,80	66,42	61,92
del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1988) VIII serie	86,40	81,40	77,76	73,26
del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1993) XI serie .	78,25	73,25	70,43	65,93
del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1995) XIII serie	91,45	84,95	82,31	76,46
del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1990) XIV serie	93,45	86,95	84,11	78,26
Istituto Credito Sportivo:				
7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
10% (1977-1987)	97,00	92,00	87,30	82,80
10% (1978-1988)	81,30	76,30	73,17	68,67
10% (1978-1988) II emissione	85,00	80,00	76,50	72,00
10% (1979-1989) I emissione	77,00	72,00	69,30	64,80
10% (1980-1990) XII emissione	82,25	77,25	74,03	69,53
12% (1980-1990) XV emissione	95,85	89,85	86,27	80,87
Cassa di Risparmio di Roma:				
quindicennale 5%	98,50	96,00	88,65	86,40
quindicennale 6% conversione	94,00	91,00	84,60	81,90
quindicennale 6%	78,85	75,85	70,97	68,27
ventennale 5%	79,65	77,15	71,69	69,44
ventennale 6% conversione	77,70	74,70	69,93	67,23
ventennale 6%	78,50	75,50	70,65	67,95
venticinquennale 5%	87,00	84,50	78,30	76,05
venticinquennale 6% conversione .	58,25	55,25	52,43	49,73
venticinquennale 6%	68,80	65,80	61,92	59,22
Cassa di Risparmio di Gorizia:				
5% I serie .	97,25	94,75	87,53	85,28
5% II serie	97,25	94,75	87,53	85,28
10% (1977-97) II emissione	86,25	81,25	77,63	73,13
10% (1977-97) III emissione .	86,25	81,25	77,63	73,13
11% (1978-98) I emissione	90,00	84,50	81,00	76,05

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio VE di Palermo:				
559	5% I, V e VI emissione	88,00	85,50	79,20	76,95
560	5% II, III, IV e VII emissione	76,75	74,25	69,08	66,83
561	6% ex II, III, IV e VII	57,25	54,25	51,53	48,83
562	6% conversione ex I, V e VI	70,75	67,75	63,68	60,98
563	6% XI e XIII serie	81,25	78,25	73,13	70,43
564	6% IX, XII e XVI emissione	63,50	60,50	57,15	54,45
	Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:				
565	5%	80,50	78,00	72,45	70,20
566	6%	78,00	75,00	70,20	67,50
567	6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
	Credito Fondiario:				
568	5%	86,15	83,65	77,54	75,29
569	6% conversione	81,70	78,70	73,53	70,83
570	6% 1985	100,50	97,50	90,45	87,75
571	7% 1985	102,45	98,95	92,21	89,06
572	6% 1986	95,75	92,75	86,18	83,48
573	6% 1987	98,25	95,25	88,43	85,73
574	6% 1988	89,45	86,45	80,51	77,81
575	7% 1989	86,50	83,00	77,85	74,70
576	6% 1990	77,40	74,40	69,66	66,96
577	7% 1990	81,75	78,25	73,58	70,43
578	6% 1991	86,15	83,15	77,54	74,84
579	6% 1992	85,50	82,50	76,95	74,25
580	6% 1993	89,25	86,25	80,33	77,63
581	7% 1994	83,00	79.50	74,70	71,55
582	6% 1995	76,50	73,50	68,85	66,15
583	7% 1995	93,00	89,50	83,70	80,55
584	9% 1995	93,75	89,25	84,38	80,33
585	6% 1996	76,00	73,00	68,40	65,70
586	7% 1996	95,65	92,15	86,09	82,94
587	9% 1996	97,25	92,75	87,53	83,48
588	6% 1997	83,65	80,65	75,29	72,59
589	6% 1998	79,60	76,60	71,64	68,94
590	12% 1998 I emissione	97,55	91,55	87,80	82,40
591	12% 1998 II emissione	102,85	96,85	92,57	87,17
592	7% 1999	95,50	92,00	85,95	82,80
593	12% 2000 III emissione	99,90	93,90	89,91	84,51
594	10% 1997 I e II emissione	90,75	85,75	81,68	77,18
595	10% 1997 III emissione	93,45	88,45	84,11	79,61
596	11% 1997 I emissione	92,90	87,40	83,61	78,66
597	7% 2000	82,25	78,75	74,03	70,88
598	9% 2000	98,30	93,80	88,47	84,42
599	12% 2000 II emissione	98,60	92,60	88,74	83,34
600	12% 2000 I emissione	99,80	93,80	89,82	84,42
601	12% 1999 I emissione	101,05	95,05	90,95	85,55
602	13,50% 2001 I emissione	100,20	93,45	90,18	84,11
603	16,50% 2001 I emissione	116,00	107,75	104,40	96,98
604	9% 2001	98,50	94,00	88,65	84,60
605	16,50% 1992 I emissione	113,50	105,25	102,15	94,73
606	16,50% 1996 I emissione	116,75	108,50	105,08	97,65
607	16,50% 1997 I emissione	110,50	102,25	99,45	92,03
608	16,50% 2001 I emissione	116,95	108,70	105,26	97,83
609	17% 1993 I emissione	117,00	108,50	105,30	97,65
610	17% 1994 I emissione	117,00	108,50	105,30	97,65
611	17% 1994 II emissione	117,00	108,50	105,30	97,65

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Credito Fondiario:				
17% 1994 III emissione .	117,00	108,50	105,30	97,65
17% 1998 I emissione	117,25	108,75	105,53	97,88
17% 1998 II emissione	117,25	108,75	105,53	97,88
17% 1999 I emissione	117,25	108,75	105,53	97,88
17% 1999 II emissione	117,25	108,75	105,53	97,88
17,50% 1992 I emissione A .	117,25	108,50	105,53	97,65
17,50% 1993 I emissione A	114,50	105,75	103,05	95,18
17,50% 1993 II emissione A	114,00	105,25	102,60	94,73
17,50% 1993 III emissione A.	116,00	107,25	104,40	96,53
17,50% 1993 IV emissione A	115,70	106,95	104,13	96,26
17,50% 1993 V emissione A	116,25	107,50	104,63	96,75
17,50% 1997 I emissione A .	116,75	108,00	105,08	97,20
17,50% 1998 I emissione C.	112,80	104,05	101,52	93,65
17,50% 1998 II emissione A	118,25	109,50	106,43	98,55
17,50% 1998 III emissione A.	113,25	104,50	101,93	94,05
T.V. sem. 7,95% 1983/93 I emissione	103,70	95,75	93,33	86,18
T.V. sem. 8,15% 1984/94 I emissione	107,40	99,25	96,66	89,33
Credito Fondiario OO.PP.:				
6% I emissione ventennale	67,50	64,50	60,75	58,05
(ventennale) 7% II emissione	77,59	74,45	70,16	67,01
(ventennale) 7% III emissione	68,55	65,05	61,70	58,55
(ventennale) 6% ss. .	71,20	68,20	64,08	61,38
Autostrade 6% I e II emissione	63,50	60,50	57,15	54,45
Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
s.o. 6% I emissione	67,45	64,45	60,71	58,01
s.o. 6% II emissione.	81,00	78,00	72,90	70,20
s.o. 7% III emissione	72,00	68,50	64,80	61,65
s.o. 9% IV emissione	86,00	81,50	77,40	73,35
10% V emissione	90,40	85,40	81,36	76,86
s.o. 12% VI emissione.	100,40	94,40	90,36	84,96
s.o. 12% VII emissione	99,60	93,60	89,64	84,24
s.o. 12% VIII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38
s.o. 12% IX emissione	99,00	93,00	89,10	83,70
s.o. 12% X emissione .	100,45	94,45	90,41	85,01
s.o. 13,50% XI emissione	101,65	94,90	91,49	85,41
s.o. 17,50% XII emissione	114,90	106,15	103,41	95,54
8,15% 1984/94 I emissione T.V. .	107,65	99,50	96,89	89,55
Credito Industriale Sardo:				
7% (1971-1986)	93,25	89,75	83,93	80,78
7% (1971-1986) II emissione	101,10	97,60	90,99	87,84
7% (1972-1987)	91,50	88,00	82,35	79,20
7% (1973-1988)	94,00	90,50	84,60	81,45
9% (1974-1989)	92,00	87,50	82,80	78,75
9% (1975-1987)	96,25	91,75	86,63	82,58
9% (1975-1987) II emissione	95,45	90,95	85,91	81,86
9% (1976-1989)	92,05	87,55	82,85	78,80
10% (1976-1986)	103,95	98,95	93,56	89,06
12% (1977-1987)	102,50	96,50	92,25	86,85
13% (1979-1987)	106,10	99,60	95,49	89,64
T.V. (sem. 7,95%) (1981-1988)	109,75	101,80	98,78	91,62
T.V. (sem. 7,95%) (1982-1989)	110,15	102,20	99,14	91,98
16% (1983-1993)	110,50	102,50	99,45	92,25
7,00% (1983-1990) ind. sem. .	106,60	99,60	95,94	89,64

Numero d'ord.ne	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Banca Nazionale del Lavoro:				
663	Credito Fondiario 5%	85,50	83,00	76,95	74,70
664	Credito Fondiario 6% s.o.	74,00	71,00	66,60	63,90
665	Credito Fondiario ord. 6% ord. con	72,80	69,80	65,52	62,82
666	Credito Fondiario 7% s.o.	77,15	73,65	69,44	66,29
667	Credito Fondiario Ind. (sem. 7,90%) (10.le) 3ª emissione	111,90	104,00	100,71	93,60
668	Credito Fondiario Ind. (sem. 7,90%) (15.le) 1ª emissione	112,40	104,50	101,16	94,05
669	Credito Alb. e Tur. 5%	70,65	68,15	63,59	61,34
670	Credito Alb. e Tur. 7% 1990	87,85	84,35	79,07	75,92
671	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7,90%) (15.le) NC1-IF	111,90	104,00	100,71	93,60
672	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7,90%) (15.le) NC2-IF	111,90	104,00	100,71	93,60
673	Sez. OO.PP. 5%	68,75	66,25	61,88	59,63
	Credito Fondiario:				
674	Sez. OO.PP. 6%	71,60	68,60	64,44	61,74
675	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,90) (10.le) NBI-IF	112,90	105,00	101,61	94,50
676	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,90%) (15.le) NBI-IF	113,40	105,50	102,06	94,95
677	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,90%) (15.le) NB2-IF	113,40	105,50	102,06	94.95
678	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	91,20	88,20	82,08	79,38
679	Cred. Med. Picc. Ind. 6% (1969-1989) III tr.	89,60	86,60	80,64	77,94
680	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emissione	87,10	84,10	78,39	75,69
681	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1970-1990) II emissione	89,30	85,80	80,37	77,22
682	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1971-1991) II emissione	87,20	83,70	78,48	75,33
683	Cred. Med. Picc. Ind. 7% (1973-1993) III emissione	82,25	78,75	74,03	70,88
	Banca Nazionale del Lavoro:				
684	Cred. Med. Picc. Ind. 8% (1974-1994) IV emissione	84,45	80,45	76,01	72,41
685	Cred. Ind. 9% IV emissione (1975-1995)	83,70	79,20	75,35	71,28
686	Cred. Ind. 10% (1977-1997) V emissione	84,95	79,95	76,46	71,96
687	Cred. Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	83,95	78,95	75,56	71,06
688	Cred. Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr.	83,40	78,40	75,06	70,56
689	Cred. Ind. 13% (1981-1996) IX emissione	103,30	96,80	92,97	87,12
690	Cred. Ind. (sem. 7,35%) (1981-1986) X emissione	108,55	101,20	97,70	91,08
691	Cred. Ind. 16,50% (1981-1988) XI emissione	111,75	103,50	100,58	93,15
692	Cred. Ind. 16,50% (1981-1988) XII emissione	112,75	104,50	101,48	94,05
693	Cred. Ind. 16,50% (1981-1991) XIII emissione	113,25	105,00	101,93	94,50
694	Cred. Ind. (sem.7,60%) (1981-1986) XV emissione	111,85	104,25	100,67	93,83
695	Cred. Ind. 17,50% (1982-1992) XIV emissione	117,50	108,75	105,75	97,88
696	Cred. Ind. (sem. 7,60%) (1982-1987) XV emissione	109,60	102,00	98,64	91,80
697	Cred. Ind. (sem. 7,85%) (1982-1987) XVI emissione	108,35	100,50	97,52	90,45
	Banco di Sicilia:				
698	11% serie « C » vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
699	11% OO.PP. serie « E » vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
	Industrializzazione della Sicilia:				
700	7% IRFIS 1971-1987 VII emissione	96,75	93,25	87,08	83,93
701	7% IRFIS 1973-1989 VIII emissione	88,75	85,25	79,88	76,73
702	9% IRFIS 1974-1989 IX emissione	99,50	95,00	89,55	85,50
703	10% IRFIS 1976-1986 XI emissione	98,75	93,75	88,88	84,38
704	7,80% T.V. 1982 XIII emissione sem.	110,10	103,30	99,09	92,97
	Banco di Napoli				
705	5%	101,25	98,75	91,13	88,88
706	6% ord.	77,20	74,20	69,48	66,78
707	6% conversione	81,45	78,45	73,31	70,61
708	7% sez. C.F.	82,75	79,25	74,48	71,33

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Banco di Napoli:				
9% sez. C.F. .	94,80	90,30	85,32	81,27
18% (1981-1986)	117,00	108,00	105,30	97,20
18% (1981-2001)	136,00	127,00	122,40	114,30
Ind. (sem. 7,80) (1982-1992) 10ª emissione.	112,30	104,50	101,07	94,05
17,50% (1982-2002) 11ª emissione	130,75	122,00	117,68	109,80
17,50% (1982-1997) 13ª emissione	128,25	119,50	115,43	107,55
17,50% (1982-1992) 14ª emissione	121,25	112,50	109,13	101,25
16% (1983-2003) 18ª emissione . .	115,50	107,50	103,95	96,75
16% (1983-1998) 19ª emissione . .	114,00	106,00	102,60	95,40
16% (1983-1993) 20ª emissione . .	111,90	103,90	100,71	93,51
16% (1983-2003) 22ª emissione	115,50	107,50	103,95	96,75
16% (1983-2008) 23ª emissione	112,00	104,00	100,80	93,60
16% (1983-1998) 24ª emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
16% (1983-1998) 25ª emissione	112,50	104,50	101,25	94,05
17% (1983-1993) 27ª emissione	115,50	107,00	103,95	96,30
7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	99,10	95,60	89,19	86,04
7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione	98,65	95,15	88,79	85,64
7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	95,75	92,25	86,18	83,03
7% Cred. ind. (1973-1998) IV emissione.	93,95	90,45	84,56	81,41
8,50% Cred. ind. (1975-1985).	92,25	88,00	83,03	79,20
8,50% Cred. ind. (1975-1990).	94,70	90,45	85,23	81,41
10% Cred. ind. (1977-1990) 2ª emissione.	96,00	91,00	86,40	81,90
10% Cred. ind. (1977-1990) 3ª emissione.	96,00	91,00	86,40	81,90
13,50% Cred. ind. (1980-1990)	106,25	99,50	95,63	89,55
18% Cred. ind. (1981-1986).	112,70	103,70	101,43	93,33
Ind. (sem. 7,85%) (1980-1985) 1ª emissione Cred. ind.	107,85	100,00	97,07	90,00
Ind. (sem. 7,85%) (1980-1985) 2ª em.	108,85	101,00	97,97	90,90
Ind. (sem. 7,30%) (1981-1986) 3ª emissione Credito ind.	108,95	101,65	98,06	91,49
Ind. (sem. 7,30%) (1981-1986) 4ª emissione Credito ind.	109,10	101,80	98,19	91,62
Ind. (sem. 8,00%) (1982-1987) 5ª emissione Credito ind.	110,00	102,00	99,00	91,80
Ind. (sem. 8,00%) (1982-1987) 6ª emissione Credito ind.	110,00	102,00	99,00	91,80
Ind. (sem. 7,55%) (1982-1987) 7ª emissione Credito ind.	109,25	101,70	98,33	91,53
Ind. (sem. 7,55%) (1982-1987) 8ª emissione Credito ind.	109,35	101,80	98,42	91,62
Ind. (sem. 7,95%) (1982-1987) 9ª emissione Credito ind.	110,45	102,50	99,41	92,25
Ind. (sem. 7,95%) (1982-1987) 10ª emissione Credito ind.	109,85	101,90	98,87	91,71
16% Italsider (1982-1997) 11ª emissione Credito ind.	108,05	100,05	97,25	90,05
Ind. (sem. 7,95%) (1983-1988) 12ª emissione Credito ind.	108,80	100,85	97,92	90,77
Ind. (sem. 7,95%) (1983-1988) 13ª emissione Credito ind.	109,05	101,10	98,15	90,99
Ind. (sem. 7,65%) (1983-1988) 14ª emissione Credito ind.	108,25	100,60	97,43	90,54
Ind. (sem. 7,65%) (1983-1988) 15ª emssione Credito ind.	107,65	100,00	96,89	90,00
Ind. (sem. 7,45%) (1983-1988) 16ª emissione.	107,45	100,00	96,71	90,00
Ind. (sem. 7,45%) (1983-1988) 17ª emissione.	108,70	101,25	97,83	91,13
Ind. (sem. 7,10%) (1983-1988) 18ª emissione.	105,40	98,30	94,86	88,47
Ind. (sem. 7,10%) (1983-1998) 19ª emissione.	105,40	98,30	94,86	88,47
Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
4% ord.	94,00	92,00	84,60	82,80
5%	80,65	78,15	72,59	70,34
6% Conv.	76,15	73,15	68,54	65,84
6% ord.	71,75	68,75	64,58	61,88
7%	72,00	68,50	64,80	61,65
9% (1975-1991) . . .	88,85	84,35	79,97	75,92
9% (1975-1996)	85,15	80,65	76,64	72,59
9% (1975-2001)	73,50	69,00	66,15	62,10
13,50% (5.le) 1980 1ª emissione.	105,75	99,00	95,18	89,10
13,50% (5.le) 1981 1ª emissione.	105,75	99,00	95,18	89,10

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo Con cedola	Detratto il decimo Senza cedola
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
764	13,50% (10.le) 1980 1ª emissione	106,05	99,30	95,45	89,37
765	10,00% (15.le) 1978	85,80	80,80	77,22	72,72
766	10,00% (15.le) 1979	84,00	79,00	75,60	71,10
767	12,00% (15.le) 1979	91,00	85,00	81,90	76,50
768	12,00 (15.le) 1979 2ª emissione	96,00	90,00	86,40	81,00
769	12,00% (15.le) 1980 1ª emissione	92,75	86,75	83,48	78,08
770	13,00% (15.le) 1980 1ª emissione	103,50	97,00	93,15	87,30
771	13,50% (15.le) 1980 1ª emissione	103,50	97,00	93,15	87,30
772	15,00% (15.le) 1981 1ª emissione	109,00	101,50	98,10	91,35
773	10,00% (20.le) 1976 1ª emissione	84,50	79,50	76,05	71,55
774	10,00% (20.le) 1976 2ª emissione	84,00	79,00	75,60	71,10
775	10,00% (20.le) 1977 2ª emissione	85,00	80,00	76,50	72,00
776	10% (20.le) 1978 1ª emissione	83,60	78,60	75,24	70,74
777	10% (20.le) 1978 2ª emissione	82,70	77,70	74,43	69,93
778	10% (20.le) 1979 1ª emissione	79,50	74,50	71,55	67,05
779	10% (20.le) 1979 2ª emissione	80,00	75,00	72,00	67,50
780	13,50% (20.le) 1980 1ª emissione	103,75	97,00	93,38	87,30
781	Ind. (sem. 7,95%) 1981-1991 1ª emissione	110,45	102,50	99,41	92,25
782	Ind. (sem. 7,95%) 1981-1991 2ª emissione	111,25	103,30	100,13	92,97
783	Ind. (sem. 7,95%) 1981-1991 3ª emissione	112,55	104,60	101,30	94,14
784	Ind. (sem. 7,95%) 1981-1991 4ª emissione	113,55	105,60	102,20	95,04
785	Ind. (sem. 7,95%) 1981-1991 5ª emissione	110,05	102,10	99,05	91,89
786	OO.PP. 6% ex 5	73,35	70,35	66,02	63,32
787	OO.PP. 6%	65,70	62,70	59,13	56,43
788	OO.PP. 7%	72,60	69,10	65,34	62,19
789	OO.PP. 10% (10.le) 1977	98,25	93,25	88,43	83,93
790	OO.PP. 10% (15.le) 1978 1ª emissione	85,30	80,30	76,77	72,27
791	OO.PP. 10% (15.le) 1978 2ª emissione	88,00	83,00	79,20	74,70
792	OO.PP. 10% (15.le) 1979	88,40	83,40	79,56	75,06
793	OO.PP. 12% (15.le) 1979	91,00	85,00	81,90	76,50
794	OO.PP. 12% (15.le) 1980 1ª emissione	92,00	86,00	82,80	77,40
795	OO.PP. 12% (15.le) 2ª emissione	98,50	92,50	88,65	83,25
796	OO.PP. 16,50% (15.le) 1981 1ª emissione	114,45	106,20	103,05	95,58
797	OO.PP. 10% (20.le) 1976	82,00	77,00	73,80	69,30
798	OO.PP. 10% (20.le) 1977	82,85	77,85	74,57	70,07
799	OO.PP. 10% (20.le) 1978 1ª emissione	79,50	74,50	71,55	67,05
800	OO.PP. 10% (20.le) 1978 2ª emissione	79,00	74,00	71,10	66,60
801	OO.PP. 12% (20.le) 1979	87,00	81,00	78,30	72,90
	Cassa di Risparmio di Bologna:				
802	5% II serie	85,85	83,35	77,27	75,02
803	6% II e III serie conv.	86,45	83,45	77,81	75,11
804	6% (ex 5%)	76,75	73,75	69,08	66,38
805	7%	72,25	68,75	65,03	61,88
806	6% OO.PP. (ex 5%)	81,95	78,95	73,76	71,06
807	6% OO.PP.	67,60	64,60	60,84	58,14
808	7% OO.PP.	67,75	64,25	60,98	57,83
	Monte dei Paschi di Siena				
809	5%	102,50	100,00	92,25	90,00
810	6% conversione	87,00	84,00	78,30	75,60
811	6%	87,00	84,00	78,30	75,60
812	7%	87,50	84,00	78,75	75,60
813	10% (1977-1997) III emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
814	10% (1977-1997) II emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
815	10% (1977-1997) IV emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
816	10% (1978-1998) I emissione	89,00	84,00	80,10	75,60

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
	Monte dei Paschi di Siena:				
817	10% (1978-1998) II emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
818	10% (1978-1998) III emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
819	10% (1979-1999) I emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
820	10% (1979-1999) II emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
821	10% (1979-1999) III emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
822	10% (1979-1999) V emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
823	OO.PP. 6% ex 5%	87,00	84,00	78,30	75,60
824	OO.PP. 6%	87,00	84,00	78,30	75,60
825	OO.PP. 7%	87,50	84,00	78,75	75,60
826	OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
827	OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
828	OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
829	OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	89,00	84,00	80,10	75,60
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
830	5%	87,65	85,15	78,89	76,64
831	6% conversione	72,25	69,25	65,03	62,33
832	6%	66,15	63,15	59,54	56,84
833	7%	81,85	78,35	73,67	70,52
834	9%	87,10	82,60	78,39	74,34
835	10% I serie 1976	86,60	81,60	77,94	73,44
836	10% II serie 1976	85,75	80,75	77,18	72,68
837	10% III serie 1976	85,75	80,75	77,18	72,68
838	10% IV serie 1977	85,40	80,40	76,86	72,36
839	11% V serie 1977	87,65	82,15	78,89	73,94
840	10% VI serie 1977	96,15	91,15	86,54	82,04
841	11% VII serie 1977	87,40	81,90	78,66	73,71
842	11% VIII serie 1977	87,70	82,20	78,93	73,98
843	11% IX serie 1978	90,00	84,50	81,00	76,05
844	10% X serie 1978	88,60	83,60	79,74	75,24
845	12% XI serie 1978-1988	100,70	94,70	90,63	85,23
846	11% XII serie 1978-1988	90,75	85,25	81,68	76,73
847	11% XIII serie 1978	90,10	84,60	81,09	76,14
848	11% XIV serie 1978	89,85	84,35	80,87	75,92
849	12% XV serie 1979	95,00	89,00	85,50	80,10
850	12% XVI serie 1979	97,85	91,85	88,07	82,67
851	12% XVII serie	95,00	89,00	85,50	80,10
852	5% Ind. XIX serie (1980-1995)	136,50	131,50	122,85	118,35
853	13% XX serie 1979	92,15	85,65	82,94	77,09
854	13% XXI serie 1979	92,15	85,65	82,94	77,09
855	13% XXII serie 1979	99,15	92,65	89,24	83,39
856	13% XXIII serie (1980-2000)	91,00	84,50	81,90	76,05
857	13% XXIV serie (1980-2000)	91,00	84,50	81,90	76,05
858	13,50% XXVII serie (1980-1985)	101,40	94,65	91,26	85,19
859	13,50% XXVIII serie (1980-1985)	101,45	94,70	91,31	85,23
860	13,50% XXIX serie (1980-1990)	102,45	95,70	92,21	86,13
861	13,50% XXX serie (1980-2000)	96,45	89,70	86,81	80,73
862	13,50% XXXI serie (1980-2000)	96,85	90,10	87,17	81,09
863	Ind. (sem. 7,65%) XXXII serie (1980-1991)	109,45	101,80	98,51	91,62
864	Ind. 5% XXXIII serie (1981-1991)	125,00	120,00	112,50	108,00
865	Ind. (sem. 7,65%) XXXIV serie (1981-1996)	112,05	104,40	100,85	93,96
866	16,50% XXXV serie (1981-1996)	112,85	104,60	101,57	94,14
867	16,50% XXXVI serie (1981-2001)	112,40	104,15	101,16	93,74
868	16,50% XXXVII serie (1981-1986)	109,65	101,40	98,69	91,26
869	Ind. (sem. 7,95%) XXXVIIII serie (1981-1991)	110,50	102,55	99,45	92,30
870	Ind. (sem. 7,95%) XXXIX serie (1981-1991)	110,50	102,55	99,45	92,30
871	Ind. (sem. 7,95%) XL serie (1981-1996)	110,75	102,80	99,68	92,52

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
872	Ind. (sem. 7,95%) XLI serie (1981-1991)	110,45	102,50	99,41	92,25
873	18,00% XLII serie (1981-2001)	118,10	109,10	106,29	98,19
874	Ind. (sem. 7,95%) XLIV serie (1982-1997)	111,35	103,40	100,22	93,06
875	Ind. (sem. 7,95%) XLV serie (1982-1997)	110,75	102,80	99,68	92,52
876	Ind. (sem. 7,95%) XLVI serie (1982-1997)	110,70	102,75	99,63	92,48
877	17,50% XLVII serie (1982-2002)	115,85	107,10	104,27	96,39
878	Ind. 5% LXVIII serie (1982)	115,00	110,00	103,50	99,00
879	Ind. 7,95% L serie (1982)	110,25	102,30	99,23	92,07
880	Ind. 7,95% LI serie (1982)	110,45	102,50	99,41	92,25
881	Ind. 7,95% LII serie (1982)	110,45	102,50	99,41	92,25
882	17,50% LIII serie (1982)	118,15	109,40	106,34	98,46
883	8,00% LIV serie (1983) indicizzato	108,00	100,00	97,20	90,00
884	8,00% LV serie (1983) indicizzato	108,00	100,00	97,20	90,00
885	8,00% LVI serie (1983) indicizzato	108,00	100,00	97,20	90,00
886	6% OO.PP. (ex 5%)	60,25	57,25	54,23	51,53
887	6% OO.PP.	68,00	65,00	61,20	58,50
888	7% OO.PP.	76,10	72,60	68,49	65,34
889	9% OO.PP.	85,40	80,90	76,86	72,81
890	10% OO.PP. 1ª 1976-1991	90,60	85,60	81,54	77,04
891	10% OO.PP. 2ª 1976-1991	89,95	84,95	80,96	76,46
892	10% OO.PP. 3ª 1976-1991	90,70	85,70	81,63	77,13
893	11% OO.PP. 4ª 1977-1992	93,65	88,15	84,29	79,34
894	11% OO.PP. 5ª 1977-1987	98,95	93,45	89,06	84,11
895	12% OO.PP. 6ª 1977-1992	97,80	91,80	88,02	82,62
896	12% OO.PP. 7ª 1977-1992	103,80	97,80	93,42	88,02
897	12% OO.PP. 8ª 1977-1992	97,65	91,65	87,89	82,49
898	12% OO.PP. 9ª 1977-1987	102,15	96,15	91,94	86,54
899	12% OO.PP. 10ª 1978-1993	97,25	91,25	87,53	82,13
900	12% OO.PP. 11ª 1978-1998	100,70	94,70	90,63	85,23
901	12% OO.PP. 13ª 1978-1993	96,35	90,35	86,72	81,32
902	13% OO.PP. 14ª 1979-1994	101,90	95,40	91,71	85,86
903	9% OO.PP. s.s. ECU 17ª emissione (1979-1989)	112,20	107,70	100,98	96,93
904	13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	96,90	90,40	87,21	81,36
905	Ind. (sem. 7,65%) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	108,80	101,15	97,92	91,04
906	13,50% OO.PP. 20ª serie (1980-1997)	100,90	94,15	90,81	84,74
907	Ind. (sem. 7,45%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	109,85	102,40	98,87	92,16
908	Ind. (sem. 7,65%) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	109,20	101,55	98,28	91,40
909	Ind. (sem. 7,65%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	109,15	101,50	98,24	91,35
910	Ind. (sem. 7,95%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	112,60	104,65	101,34	94,19
911	Ind. (sem. 7,95%) OO.PP. 25ª serie (1982)	110,30	102,35	99,27	92,12
912	Ind. (sem. 7,95%) OO.PP. 26ª serie (1982)	110,30	102,35	99,27	92,12
913	17,50% OO.PP. 27ª serie (1982)	115,00	106,25	103,50	95,63
914	17,50% OO.PP. 28ª serie (1982)	118,65	109,90	106,79	98,91
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
915	6% ventennale s.o.	93,10	90,10	83,79	81,09
916	13% (5.le) 1980-1985 II emissione	105,50	99,00	94,95	89,10
917	9% decenn. (1975-1985) 2ª emissione	101,55	97,05	91,40	88,35
918	9% decenn. (1976-1986) 1ª emissione	96,30	91,80	86,67	82,62
919	9% decenn. (1976-1986) 2ª emissione	92,00	87,50	82,80	78,75
920	10% decenn. (1977-1987)	99,50	94,50	89,55	85,05
921	10% decenn. (1977-1987) 2ª emissione	99,05	94,05	89,15	84,65
922	10% decenn. s.o. (1978-1988)	95,25	90,25	85,73	81,23
923	10% decenn. s.o. (1978-1988)	94,75	89,75	85,28	80,78
924	10% decenn. s.o. (1979-1989)	93,65	88,65	84,29	79,79
925	13% decenn. (1979-1989)	102,25	95,75	92,03	86,18
926	13% decenn. (1980-1990)	104,85	98,35	94,37	88,52

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
927	13% decenn. (1980-1990) 2ª emissione	103,00	96,50	92,70	86,85
928	13% decenn. (1980-1990) 3ª emissione	105,75	99,25	95,18	89,33
929	7% quind. s.o. II emissione	98,60	95,10	88,74	85,59
930	7% quind. s.o. III emissione	98,70	95,20	88,83	85,68
931	7% quind. s.o. IV emissione	95,40	91,90	85,86	82,71
932	7% quind. s.o. V emissione	94,40	90,90	84,96	81,81
933	7% quind. s.o. VI emissione	92,55	89,05	83,30	80,15
934	7% quind. s.o. VII emissione	94,10	90,60	84,69	81,54
935	7% quind. (1973-1988) VIII emissione	91,35	87,85	82,22	79,07
936	7% quind. (1974-1989) IX emissione	91,50	88,00	82,35	79,20
937	8% quind. (1974-1989) I emissione	86,35	82,35	77,72	74,12
938	8% quind. (1974-1989) II emissione	88,60	84,60	79,74	76,14
939	8% quind. (1975-1990) I emissione	84,30	80,30	75,87	72,27
940	8% quind. (1975-1990) II emissione	89,10	85,10	80,19	76,59
941	9% quind. (1976-1991) I emissione	88,65	84,15	79,79	75,74
942	9% quind. (1976-1991) II emissione	99,00	94,50	89,10	85,05
943	10% quind. (1976-1991)	84,40	79,40	75,96	71,46
944	10% quind. (1977-1992)	85,50	80,50	76,95	72,45
945	10% quind. (1977-1992) II emissione	88,50	83,50	79,65	75,15
946	10% quind. (1978-1993)	89,75	84,75	80,78	76,28
947	10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	85,15	80,15	76,64	72,14
948	10% quind. s.o. (1979-1994)	87,80	82,80	79,02	74,52
949	13% quind. s.o. (1979-1994)	100,50	94,00	90,45	84,60
950	13% quind. s.o. (1980-1995)	100,50	94,00	90,45	84,60
951	7% vent. I em. s.o. (1971-1991)	84,90	81,40	76,41	73,26
952	7% vent. II em. s.o. (1972-1992)	81,35	77,85	73,22	70,07
953	7% vent. III em. s.o. (1972-1992)	85,65	82,15	77,09	73,94
954	7% vent. IV em. s.o. (1973-1993)	81,65	78,15	73,49	70,34
955	7% vent. V em. s.o. (1973-1993)	82,00	78,50	73,80	70,65
956	7% vent. VI em. s.o. (1974-1994)	80,45	76,95	72,41	69,26
957	8% vent. s.o. (1974-1994)	79,60	75,60	71,64	68,04
958	8% vent. s.o. (1975-1995)	82,45	78,45	74,21	70,61
959	8% vent. s.o. (1976-1996)	73,10	69,10	65,79	62,19
960	9% vent. s.o. (1976-1996) 1ª emissione	82,40	77,90	74,16	70,11
961	9% vent. s.o. (1976-1996) 2ª emissione	82,50	78,00	74,25	70,20
962	10% vent. s.o. (1977-1997)	89,90	84,90	80,91	76,41
963	13% vent. s.o. CD (1979-1986)	105,45	98,95	94,19	89,06
964	6% s.s. export (1965-1989)	88,60	85,60	79,74	77,04
965	7% s.s. svil. ind. serie C	98,50	95,00	88,65	85,50
966	7% s.s. svil. ind. serie D	98,45	94,95	88,61	85,46
967	8% s.s. svil. ind. serie D	95,10	91,10	85,59	81,99
968	7% s.s. svil. ind. serie E.	97,40	93,90	87,66	84,51
969	8% s.s. svil. ind. serie E.	93,05	89,05	83,75	80,15
970	7% s.s. svil. ind. serie F	95,75	92,25	86,18	83,03
971	8% s.s. svil. ind. serie F	93,40	89,40	84,06	80,46
972	7% s.s. svil. ind. serie G.	93,90	90,40	84,51	81,36
973	9% s.s. svil. ind. serie G.	93,20	88,70	83,88	79,83
974	7% s.s. svil. ind. serie H	92,40	88,90	83,16	80,01
975	8% s.s. svil. ind. serie H	96,00	92,00	86,40	82,80
976	10% s.s. svil. ind. serie H	93,75	88,75	84,38	79,88
977	7% s.s. svil. ind. serie I	94,35	90,85	84,92	81,77
978	10% s.s. svil. ind. serie I	98,50	93,50	88,65	84,15
979	8% s.s. svil. ind. serie M	78,50	74,50	70,65	67,05
980	10% s.s. svil. ind. serie M	97,75	92,75	87,98	83,48
981	10% s.s. svil. ind. serie N	96,00	91,00	86,40	81,90
982	8% s.s. svil. ind. serie O.	103,20	99,20	92,88	89,28
983	10% s.s. svil. ind. serie O	103,45	98,45	93,11	88,61

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
984	9% s.s. svil. ind. serie P	86,70	82,20	78,03	73,98
985	9% s.s. svil. ind. serie Q.	85,75	81,25	77,18	73,13
986	10% s.s. svil. ind. serie R	82,90	77,90	74,61	70,11
987	10% s.s. svil. ind. serie S	86,90	81,90	78,21	73,71
988	10% s.s. svil. ind. serie L	94,15	89,15	84,74	80,24
989	10% s.s. svil. ind. serie T	91,90	86,90	82,71	78,21
	Istituto Nazionale Credito Edilizio:				
990	9%	84,30	79,80	75,87	71,82
991	10%	86,00	81,00	77,40	72,90
992	10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
993	10% (1978-1998)	88,30	83,30	79,47	74,97
	Mediocredito Centrale:				
994	10% (1977-1985)	102,85	97,85	92,57	88,07
995	10% (1979-1985)	104,00	99,00	93,60	89,10
996	13,50% (1980-1986)	106,75	100,00	96,08	90,00
997	7,85% T.V. (1980-1986)	111,60	103,75	100,44	93,38
998	13,50% (1981-1987)	109,85	102,00	98,87	91,80
999	7,85% T.V. (1981-1987)	112,25	104,40	101,03	93,96
1000	7,85% T.V. (1981-1987)	114,60	106,75	103,14	96,08
1001	8% T.V. (1982-1987)	110,55	102,55	99,50	92,30
1002	7,55% T.V. (1982-1987)	117,55	110,00	105,80	99,00
1003	8% T.V. (1982-1988)	110,35	102,35	99,32	92,12
1004	17,50% (1982-1987)	121,25	112,50	109,13	101,25
	Mediocredito Regione Lombardia:				
1005	7% (1973-1988)	92,05	88,55	82,85	79,70
1006	13% (1979-1989) I emissione	104,70	98,20	94,23	88,38
1007	13% (1979-1987) II emissione	103,30	96,80	92,97	87,12
1008	13% (1979-1987) III emissione	100,25	93,75	90,23	84,38
1009	13% (1979-1987) IV emissione	98,75	92,25	88,88	83,03
1010	Ind. (sem. 7,75%) (1980-1985) II emissione	108,50	100,75	97,65	90,68
1011	Ind. (sem. 7,45%) (1980-1985) III emissione	108,20	100,75	97,38	90,68
1012	Ind. (sem. 7,65) (1981-1986) I emissione	107,70	100,05	96,93	90,05
1013	Ind. (sem. 7,75%) (1981-1986) II emissione	108,10	100,35	97,29	90,32
1014	Ind. (7,90%) (1981-1986) III emissione	109,65	101,75	98,69	91,58
1015	Ind. (sem. 7,55%) (1981-1986) IV emissione	109,40	101,85	98,46	91,67
1016	18% (1982-1996) II emissione	115,50	106,50	103,95	95,85
1017	17,50% (1982-1986) III emissione	114,75	106,00	103,28	95,40
1018	Ind. (sem. 7,60%) (1982-1987) I emissione	108,40	100,80	97,56	90,72
1019	Ind. (sem. 7,65%) (1982-1987) IV emissione	111,30	103,65	100,17	93,29
1020	Ind. (sem. 7,90%) (1982-1987) VII emissione	113,70	105,80	102,33	95,22
1021	17,50% (1982-1987) IX emissione	117,75	109,00	105,98	98,10
1022	7,95% (1983-1988) ind. II emissione	106,15	98,20	95,54	88,38
1023	17% (1983-1988) III emissione	117,50	109,00	105,75	98,10
	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioram.:				
1024	Serie E 5% (1958-1988)	83,70	81,20	75,33	73,08
1025	Serie F (5% 1963-1993)	65,50	63,00	58,95	56,70
1026	Serie G 6% (1970-1995)	62,50	59,50	56,25	53,55
1027	Serie H 7% s.s.	74,25	70,75	66,83	63,68

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioram.:				
1028	Serie B 7%	96,90	93,40	87,21	84,06
1029	Serie I 8%	88,90	84,90	80,01	76,41
1030	Serie 75/L 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
1031	Serie 77/M 10%	94,25	89,25	84,83	80,33
1032	Serie O 10% (1979-1999)	92,30	87,30	83,07	78,57
1033	Serie N 10% (1978-1998)	94,55	89,55	85,10	60,80
1034	Serie Q 16% (1981-2001)	124,00	116,00	111,60	104,40
	Istituto Mobiliare Italiano:				
1035	6% XXVI	93,20	90,20	83,88	81,18
1036	6% XXVII	90,80	87,80	81,72	79,02
1037	7% XXVIII	93,85	90,35	84,47	81,32
1038	7% XXIX	92,85	89,35	83,57	80,42
1039	7% XXX 1970-1987	97,15	93,65	87,44	84,29
1040	7% XXXIII em. non optate 1982-1988	92,10	88,60	82,89	79,74
1041	7% XXXIV em. 1971-1991	86,10	82,60	77,49	74,34
1042	7% XXXV em. 1972-1987	94,55	91,05	85,10	81,95
1043	37 - 7% 1973-1994	80,30	76,80	72,27	69,12
1044	38 - 7% 1973-1994	82,05	78,55	73,85	70,70
1045	39 - 7% 1973-1991	84,65	81,15	76,19	73,04
1046	40 - 7% 1973-1993	90,55	87,05	81,50	78,35
1047	41 - 8% 1974-1992	86,55	82,55	77,90	74,30
1048	42 - 8% 1974-1994	80,40	76,40	72,36	68,76
1049	46 - 8% 1975-1990	92,15	88,15	82,94	79,34
1050	48 - 10% 1975-1986	100,00	95,00	90,00	85,50
1051	49 - 10% 1975-1993	87,25	82,25	78,53	74,03
1052	51 - 10% 1976-1986	105,00	100,00	94,50	90,00
1053	52 - 10% 1976-1987	101,00	96,00	90,90	86,40
1054	54 - 10% 1977-1988	97,00	92,00	87,30	82,80
1055	56 - 12% 1977-1989	100,25	94,25	90,23	84,83
1056	60 - 12% 1978-1990	102,35	96,35	92,12	86,72
1057	65 - 12% 1978-1986	102,70	96,70	92,43	87,03
1058	67 - 11% 1978-1989	97,30	91,80	87,57	82,62
1059	69 - 13% 1978-1988	105,60	99,10	95,04	89,19
1060	75 - 13% 1979-1985	111,45	104,95	100,31	94,46
1061	76 - 13,50% 1980-1986	107,10	100,35	96,39	90,32
1062	77 - 13,50% 1980-1988	106,60	99,85	95,94	89,87
1063	78 - 13,50% 1980-1988	107,90	101,15	97,11	91,04
1064	81 - Ind. (sem. 7,75%) (1981-1986)	121,05	113,45	109,10	102,11
1065	86 - 18% (1981-1988)	121,55	112,55	109,40	101,30
1066	Ind. (sem. 7,75%) (1981-86) II emissione s.s.	110,90	103,15	99,81	92,84
1067	Ind. (sem. 7,45%) (1981-86) III emissione s.s.	111,60	104,15	100,44	93,74
1068	Ind (sem. 7,95%) (1981-86) IV emissione s.s.	113,65	105,70	102,29	95,13
1069	Ind. (sem. 7,60%) (1981-86) V emissione s.s.	110,20	102,60	99,18	92,34
1070	Ind. (sem. 7,95%) (1981-86) VI emissione s.s.	111,45	103,50	100,31	93,15
1071	Ind. (sem. 7,55%) (1982-90) opt. VII emissione s.s.	109,45	101,90	98,51	91,71
1072	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991)	87,30	83,80	78,57	75,42
1073	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1970-1987)	92,50	89,00	83,25	80,10
1074	Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990)	98,10	93,10	88,29	83,79

(4171)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa è vacante la disciplina di clinica ostetrica e ginecologica veterinaria (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5126)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Venezia
(Manifestazione 1° settembre 1985)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Venezia il 1° settembre 1985 ed esito della «Regata Storica» svoltasi nel Canal Grande, alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie B n. 74231:
L. 500 milioni abbinato al gondolino n. 4 «Celeste»;

2) Biglietto serie F n. 14641:
L. 200 milioni abbinato al gondolino n. 8 «Rosa»;

3) Biglietto serie V n. 15200:
L. 100 milioni abbinato al gondolino n. 2 «Canarin».

B) Premi di seconda categoria di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	F	n. 57175		4) Bigl. serie	R	n. 69496
2) » »	L	» 47198		5) » »	S	» 01951
3) » »	O	» 88989		6) » »	T	» 51055

C) Premi di terza categoria di L. 15.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 17024		16) Bigl. serie	R	n. 61406
2) » »	A	» 17825		17) » »	S	» 58940
3) » »	D	» 11357		18) » »	S	» 81031
4) » »	E	» 08304		19) » »	U	» 05502
5) » »	E	» 90464		20) » »	U	» 77451
6) » »	F	» 11433		21) » »	V	» 62965
7) » »	I	» 34048		22) » »	Z	» 63845
8) » »	L	» 32538		23) » »	AA	» 61214
9) » »	M	» 61983		24) » »	AB	» 48962
10) » »	N	» 01380		25) » »	AD	» 25895
11) » »	N	» 31709		26) » »	AD	» 39785
12) » »	N	» 74659		27) » »	AF	» 45914
13) » »	O	» 53826		28) » »	AG	» 42167
14) » »	P	» 86752		29) » »	AG	» 52511
15) » »	R	» 03459		30) » »	AG	» 72019

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie B n. 74231 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie F n. 14641 L. 1.500.000;
3) Biglietto serie V n. 15200 L. 1.000.000.

Ai venditori dei sei biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei trenta biglietti vincenti premi di terza categoria L. 250.000 ciascuno.

(5125)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Nuova procedura per la determinazione dell'onere termico relativo alle piccole imprese elettriche con produzione termoelettrica da gasolio e/o metano. (Provvedimento n. 31/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 13 del 6 aprile 1984, con il quale sono state dettate norme in materia di determinazione dell'onere termico relativo alle imprese produttrici e distributrici di energia termoelettrica o a questa comunque assimilata;

Visto il provvedimento CIP n. 27 del 3 agosto 1984 che detta norme per l'applicazione del provvedimento n. 13/1984;

Visto il provvedimento n. 4 del 12 febbraio 1985 con cui sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relative all'anno 1985;

Considerata la situazione di alcune piccole imprese che producono e distribuiscono energia elettrica in condizioni orografiche e climatiche particolari, in zone montane di confine servite dall'ENEL solo parzialmente, utilizzando gruppi termici a gasolio e/o metano di bassa potenza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con la medesima decorrenza e le stesse modalità di cui ai provvedimenti CIP n. 13 del 6 aprile 1984 e n. 27 del 3 agosto 1984, per le piccole imprese elettriche che producono e distribuiscono energia elettrica in condizioni orografiche e climatiche particolari in zone montane di confine servite dall'ENEL solo parzialmente, che hanno installato piccoli gruppi termici a gasolio e/o a metano, che meglio si adattano alle particolari esigenze di servizio e per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) produzione e distribuzione di energia elettrica inferiore a 15 milioni di kWh annui;

b) centrali termiche con gruppi di potenza inferiori a 2 mila KVA;

c) gruppi, di cui al punto *b*) già in esercizio alla data del 31 dicembre 1984 e funzionanti a gasolio e/o metano;

d) siano state già ammesse al contributo per l'onere termico per l'anno 1985 con il provvedimento n. 4 del 12 febbraio 1985,

l'onere termico si determina avendo a riferimento un coefficiente moltiplicatore del P.G.I. pari a 1,10 anziché a 0,80 come fissato dal suddetto provvedimento n. 13/1984 al punto 3.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico individuerà il conseguente onere termico e provvederà ad adeguare il relativo contributo spettante alle aziende come sopra individuate.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5142)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'istituto di fisica, facoltà di ingegneria, Università di Udine, via Larga, 36, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 ottobre 1985, ore 9;

seconda prova: 17 ottobre 1985, ore 9.

(5110)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1984, si svolgeranno presso l'istituto di topografia e costruzioni rurali, facoltà di agraria, 1° piano, via M. Buonarroti n. 32, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 ottobre 1985, ore 8,30;

seconda prova: 17 ottobre 1985, ore 8,30.

(5111)

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di chimica del Polifunzionale sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), (Università degli studi della Calabria), secondo il seguente calendario:

prima prova: 15 ottobre 1985, ore 9;

seconda prova: 16 ottobre 1985, ore 9.

(5112)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie regionali del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 11-12 del novembre-dicembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1983, registro n. 37, foglio n. 43, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 13 novembre 1982.

(4973)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie regionali del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 9-10 del settembre-ottobre 1982 (vedasi pure l'errata-corrige pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 11-12 del novembre-dicembre 1983) è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1982, registro n. 25, foglio n. 391, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1978.

(4974)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al bando di concorso, per esami, a dieci posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 195 del 20 agosto 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 5832 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, secondo comma, terzo rigo, il numero: «*572*» è sostituito con il numero: «*752*»;

alla pagina 5833 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, settimo comma, primo rigo, la parola: «*indicare*» è sostituita con la parola: «*dichiarare*».

(4921)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di veterinario dirigente - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale;

un posto di assistente tecnico (geometra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

(5089)

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 30.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30 ad un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Cento (Ferrara).

(5090)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di psichiatria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di igiene e sanità pubblica;

quattro posti di ostetrica;

due posti di capo sala;

ventiquattro posti di infermiere/a professionale;

due posti di terapista della riabilitazione di cui un posto ad indirizzo psicomotricista;

due posti di tecnico di radiologia;

un posto di tecnico di laboratorio;

un posto di veterinario.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere impiantista.

Ruolo tecnico:

due posti di assistente sociale:

un posto di capo servizio cucina;

un posto di programmatore C.E.D.

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore amministrativo;

un posto di direttore amministrativo - provveditore economo;

un posto di direttore amministrativo - responsabile affari generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L., ufficio personale, in Cittiglio (Varese).

(5092)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di primario ospedaliero - area funzionale: chirurgia - disciplina: anestesia e rianimazione - presidio ospedaliero di Lovere;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina: radiologia - presidio ospedaliero di Sarnico;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina: medicina generale - presidio ospedaliero di Lovere;

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro;

un posto di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro e igiene;

un posto di assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: pediatria - presidio ospedaliero di Lovere;

un posto di assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: psichiatria - per il servizio C.P.S.;

un posto di assistente medico - area funzionale: medicina - disciplina: medicina generale - per il servizio N.O.T.;

un posto di farmacista collaboratore - profilo professionale: farmacista - posizione funzionale: farmacista collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore - profilo professionale: psicologo - posizione funzionale: psicologo collaboratore - per il servizio N.O.T.;

un posto di psicologo collaboratore - profilo professionale: psicologo - posizione funzionale: psicologo collaboratore - per il servizio C.P.S.;

ventisei posti di infermiere/a professionale - profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di ostetrica - profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di capo sala - profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore;

tre posti di tecnico/a di laboratorio - profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

due posti di vigile sanitario - profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

tre posti di assistente sociale collaboratore - profilo professionale: assistente sociale - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

(5093)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di coadiutore sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina « igiene, epidemiologia e sanità pubblica »);

quattro posti di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina « igiene, epidemiologia e sanità pubblica »);

due posti di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina « organizzazione servizi sanitari di base »);

tre posti di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina « medicina generale »);

nove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;

due posti di operatore tecnico - cuoco addetto cucina e mensa;

un posto di agente tecnico - autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

(5096)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 65

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, a:

un posto di aiuto di nefrologia e dialisi (area funzionale di medicina);

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di assistente di oculistica (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente di anestesia-rianimazione (area funzionale di chirurgia);

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di direttore didattico - operatore professionale-dirigente;

un posto di capo sala - operatore professionale-coordinatore;

un posto di ostetrica - operatore professionale-collaboratore;

due posti di infermiere professionale - operatore professionale-collaboratore;

due posti di terapista della riabilitazione - operatore professionale-collaboratore;

quattro posti di tecnico di laboratorio di analisi - operatore professionale-collaboratore;

un posto di tecnico di radiologia - operatore professionale-collaboratore;

un posto di vigile sanitario - operatore professionale-collaboratore;

tre posti di assistente tecnico;

un posto di assistente sociale-collaboratore;

un posto di direttore amministrativo servizio tecnico-economale;

un posto di collaboratore amministrativo servizio organi collegiali-archivio-protocollo;

sei posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Alba (Cuneo).

(5097)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi mediche;

un posto di medicina generale;

un posto di tecnico di laboratorio;

un posto di assistente tecnico - geometra;

quattro posti di assistenti amministrativi;

un posto di terapista della riabilitazione;

un posto di perito industriale spec. elettrotecnica;

un posto di perito industriale spec. fisica industriale;

un posto di perito agrario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.AA.GG. - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

(5099)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/1, a:

dieci posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina di cui:

un posto per la disciplina di broncologia;
un posto per la disciplina di fisiopatologia;
un posto per la disciplina di dermosifilopatia;
un posto per la disciplina di geriatria;
due posti per la disciplina di medicina generale;
un posto per la disciplina di allergologia;
un posto per la disciplina di nefrologia-dialisi;
un posto per la disciplina di radiologia;
un posto per la disciplina di laboratorio (L.I.P.);

sette posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia, di cui:

un posto per la disciplina di anestesia-rianimazione;
un posto per la disciplina di chirurgia generale;
due posti per la disciplina di ostetricia e ginecologia;
un posto per la disciplina di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto per la disciplina di odontoiatria;
un posto per la disciplina di ortopedia;

un posto di biologo collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore;

trentaquattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista riabilitazione);

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. LE/1 in Lecce.

(5087)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/13, a:

un posto di aiuto della sezione autonoma di urologia;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso;

due posti di biologo collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo sala);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico del servizio trasfusionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

(5091)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

due posti di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di primario di emodialisi (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Pieve di Soligo (Treviso).

(5094)

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 21

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale concorsi dell'U.S.L. in Padova.

(5095)

OSPEDALE « DE GIRONCOLI » DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posti di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice in Milano.

(5088)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 222 del 20 settembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati, in L'Aquila: Concorso pubblico, titoli ed esami, ad un posto di capo del centro elaborazione dati.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221.